

Il glossario della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro

di **Marcello Tambone**

1° ricercatore del Dipartimento Tecnologie di Sicurezza - ISPESL

ISPESL

Il datore di lavoro di una azienda ha l'obbligo di garantire determinati livelli di sicurezza e di tutelare la salute dei suoi lavoratori, in ottemperanza di quanto disposto dal D.Lgs. n. 626/1994 e, nel caso di cantiere edile, del D.Lgs. n. 494/1996. Per fare questo, deve provvedere a una opportuna valutazione dei rischi aziendali, o del cantiere, ed elaborare un documento che contenga una relazione su questa valutazione, l'individuazione delle misure di protezione dai rischi evidenziati, sia collettive, sia individuali, e le soluzioni più idonee per il miglioramento progressivo dei livelli di sicurezza. Dagli inizi degli anni '50 a oggi sono state emanate numerose disposizioni legislative e normative, la maggior parte delle quali tutt'ora vigenti, caratterizzate da un linguaggio tecnico non sempre di immediata comprensione. È necessario fornire, quindi, una chiave di lettura semplificata che consenta, a tutti coloro che si interessano di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nel mondo del lavoro si propone, quindi, una appropriata selezione di termini e di definizioni, derivanti dal quadro normativo del settore, raccolti in una sorta di "glossario della sicurezza e della salute sul lavoro".

Osservatorio a cura dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico

Alla fine della seconda guerra mondiale, in Europa, sei Stati (Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Olanda), hanno dato luogo a un processo di integrazione economica e sociale, superando le tradizionali logiche delle sovranità nazionali. Il primo organismo realizzato fra i sei Paesi aderenti al mercato comune era stato:

- la CEEA (Comunità Europea del Carbonio e dell'Acciaio), istituito il 18 aprile 1951, al quale fece seguito, con il Trattato di Roma 25 marzo 1957:

- la CEEA (concernente l'energia atomica);
- la CEE (Comunità Economica Europea), la quale si prefiggeva di realizzare:

1. l'unione doganale (quindi, la libera circolazione tra i Paesi membri dei prodotti industriali e agricoli);

2. l'unione economica concernente:

- a. il mercato comune;

- b. la libera circolazione delle persone e dei capitali;

- c. le politiche comuni nei principali settori di produzione e dei servizi;

- d. l'armonizzazione delle legislazioni.

Per quello che concerne la materia della sicurezza e della salute sul lavoro, l'impegno dei Paesi aderenti alla CEE, era già pre-

sente nel Trattato di Roma, anche se non in forma cogente; in seguito, a partire dagli anni '80, era stata formulata una serie ininterrotta di atti giuridici concernenti la sicurezza e la salute sul lavoro (si veda la *tabella 1*) nei quali si poteva ricavare che la sicurezza nel mondo del lavoro doveva essere effettuata **a monte**:

- dell'attività imprenditoriale, che un datore di lavoro vuole intraprendere;

- della costruzione di una macchina che il fabbricante intende costruire.

In sostanza, il lavoratore, nell'espletamento delle proprie attività, doveva risultare protetto, da possibili infortuni e da malattie professionali, dall'analisi dei rischi ai quali poteva essere esposto nell'utilizzo:

- dei luoghi di lavoro, dove svolge la sua attività;

- dei macchinari posti a sua disposizione per esercitare il proprio lavoro.

Una analisi dei rischi che deve essere effettuata, rispettivamente, dai datori di lavoro e dai fabbricanti.

Assai diverso, invece, era stato l'approccio con il mondo del lavoro del **D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547**, «*Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro*» (e suoi deriva-

ti; si veda la *tabella 2*). Il legislatore, infatti, nel redigere i 406 articoli che compongono il testo, non poteva non tenere conto delle modeste risorse economiche in cui versava il Paese e delle precarie condizioni in cui si trovava l'industria nazionale di quegli anni. Quest'ultima aveva ricominciato lentamente a produrre utilizzando i vecchi macchinari di cui era in possesso; macchinari quasi sempre antiquati e privi dei più elementari criteri di sicurezza, installati in ambienti di lavoro il più delle volte fatiscenti e privi delle più elementari condizioni igieniche e assistenziali.

Quindi, non potendo ipotizzare né l'immediata sostituzione dei macchinari, né la rapida bonifica dei luoghi di lavoro, il legislatore ricorse, per affrontare le problematiche connesse alla pericolosità:

- delle macchine, facendo installare, sulle "parti" pericolose di queste (come motori, ingranaggi, catene di trasmissione del moto, parti in tensione, organi lavoratori ecc.), idonei dispositivi di sicurezza come ripari, coperchi, carter, barriere distanziatrici ecc., cioè "tappazzandole" di sicurezza;

- dei luoghi di lavoro, obbligando i datori di lavoro ad analizzare e a individuare le

problematiche di sicurezza e di salute dei luoghi di lavoro dei quali erano responsabili (come i pericoli concernenti le cadute dall'alto, l'integrità dei pavimenti e dei passaggi, l'illuminazione generale e del singolo posto di lavoro, la difesa contro gli incendi, il microclima, i servizi sanitari, i servizi igienico-assistenziali ecc.), tramite l'istallazione di parapetti, passerelle, impalcati, estintori, impianti di riscaldamento, ovvero tramite una idonea organizzazione del lavoro, applicando, per esempio, precise regole di transito e/o vietando l'accesso alle aree a rischio ecc. Tutte problematiche, queste, ancora presenti nella attuale legislazione e affrontate dalle direttive 89/392/CEE (per i fabbricanti, inerente alla costruzione delle macchine), e 89/391/CEE (per i datori di lavoro, per tutto quanto concerne la sicurezza dei luoghi di lavoro e le attrezzature in essi contenute).

Queste direttive sono state recepite in Italia con:

- il **D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459**, «Regolamento per l'attuazione delle Direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/

68/CEE, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine»;

- il **D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626**, «Attuazione delle Direttive del Consiglio 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE e 2003/10/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro».

È chiaro che, nel tempo trascorso, accanto a queste disposizioni normative sono state emanate numerosissime disposizioni legislative, norme e regolamenti, sia nazionali, sia internazionali, che, utilizzando forme linguistiche di provenienza tecnica, spesso hanno avuto bisogno di opportuni chiarimenti (si veda la *tabella 3*). Si propone, pertanto^[1], una idonea selezione di vocaboli, di termini e di definizioni derivati dalle normative vigenti in materia di prevenzione e di sicurezza del lavoro, ampliata con idonee informazioni sulle:

- caratteristiche dei dispositivi di sicurez-

za e degli organi di comando delle macchine, provenienti sia dalla normativa vigente, sia da quella di buona tecnica;

- tematiche concernenti le barriere architettoniche, già segnalate nel D.M. 14 giugno 1989, n. 236, riprese nel D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, sottolineate nei punti 8.3.2 e 8.3.3, D.M. 10 marzo 1998, e ribadite nella circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei VVF, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Consulta Nazionale delle Persone Disabili e delle loro Famiglie 1° marzo 2002, n. 4, concernente idonee «*linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi ove siano presenti persone disabili*»^[2];

per fornire a tutti coloro che si interessano di prevenzione di infortuni e di malattie professionali nel mondo del lavoro, come i datori di lavoro, i responsabili e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, gli addetti alla gestione delle emergenze e del pronto soccorso aziendale ecc., una sorta di **glossario della sicurezza e della salute sul lavoro**. ●

Atti giuridici più rappresentativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

TABELLA 1

Direttiva 80/1107/CEE del Consiglio 27 novembre 1980	in materia di rischi chimici derivanti dall'esposizione agli agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro (direttiva nota come "direttiva madre" e recepita in Italia con D.Lgs. n. 277/1991).
Direttiva 83/189/CEE del Consiglio 28 marzo 1983	poi emendata con direttiva 94/110/CEE, concernente le procedure di informazione nel campo delle norme e delle regolamentazioni tecniche (recepita in Italia con legge 21 giugno 1986, n. 317).
Risoluzione del Consiglio 7 maggio 1985	concernente l'emanazione delle direttive e l'armonizzazione tecnica e legislativa negli scambi di merci e di prodotti, con l'indicazione dei "requisiti essenziali di sicurezza".
Direttiva 85/374/CEE	Concernente la responsabilità per danno dei prodotti difettosi.
Atto unico giugno 1987	(che integra e modifica il Trattato di Roma del 1957), attribuisce alla comunità competenza specifica in materia di sicurezza e di salute sul lavoro e prevede l'emanazione di direttive di armonizzazione delle normative nazionali con "prescrizioni minime" per l'ambiente di lavoro.
Direttiva 89/391/CEE del Consiglio 12 giugno 1989	(direttiva madre), che disciplina il rapporto tra autorità nazionali, lavoratori e datori di lavoro, nelle rispettive responsabilità e alla prevenzione dei rischi e alla salute sui luoghi di lavoro (recepita in Italia con D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626).

[1] Si veda, per maggiori informazioni, dello stesso Autore, Glossario dell'antincendio: un pratico aiuto per la condivisione delle informazioni, in *Ambiente&Sicurezza* n. 15/2006, pag. II.

[2] Si veda, per un ulteriore approfondimento, di Stefano Marsella e Paolo Mirabelli, Luoghi di lavoro e disabili: le nuove linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio, in *Ambiente&Sicurezza* n. 10/2002, pag. 30; si veda anche, di Stefano Zanut, Fabrizio Mezzalana e Teresa Villani, Disabilità e antincendio: dal MinInterno una *check-list* di verifica della sicurezza, in *Ambiente&Sicurezza* n. 18/2006, pag. 35.

Direttiva 89/392/CEE del Consiglio 14 giugno 1989	concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla macchine (recepita in Italia con D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459).
Direttiva 89/686/CEE del Consiglio 21 dicembre 1989	in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri ai dispositivi di protezione individuale (recepita in Italia con D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475).
Direttiva 92/57/CEE del Consiglio 24 giugno 1992	concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili (recapita in Italia con D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, modificato dal D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528).
Direttiva 92/58/CEE del Consiglio 24 giugno 1992	concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (recepita in Italia con D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493).
Direttiva 92/59/CEE del Consiglio 29 giugno 1992	in materia di sicurezza generale dei prodotti (recepita in Italia con D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 115).

TABELLA 2

Norme derivate dal D.P.R. n. 547/1955

D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164	«Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni».
D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303	«Norme generali per l'igiene del lavoro».
D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320	«Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo».
D.P.R. 20 marzo 1956, n. 321	«Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa».
D.P.R. 20 marzo 1956, n. 322	«Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nell'industria della cinematografia e della televisione».
D.P.R. 20 marzo 1956, n. 323	«Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli impianti telefonici».

TABELLA 3

Bibliografia giuridica per la raccolta di termini e definizioni

Leggi normative	
D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547	«Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro».
D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164	«Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni».
D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303	«Norme generali per l'igiene del lavoro».
D.M. 16 febbraio 1982	«Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la delimitazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi».
D.M. 30 novembre 1983	«Termini, definizioni e simboli grafici di prevenzione incendi».
Legge 23 dicembre 1978, n. 833	«Istituzione del servizio Sanitario Nazionale».
D.M. 14 giugno 1989, n. 236	«Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale e pubblica sovvenzionata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche».
Legge 18 marzo 1990, n. 46 (e sue modifiche)	«Norme per la sicurezza degli impianti».
D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277	«Attuazione delle direttive nn. 80/110/CEE, 82/605/CEE, 83/477/CEE, 86/188/CEE, 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990 n. 212».
D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (e sue modifiche)	«Attuazione delle Direttive del Consiglio 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE e 2003/10/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro».
D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459	«Regolamento per l'attuazione delle Direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine».
D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493	«Attuazione della direttiva 92/58/CEE, concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o salute sul posto di lavoro».

D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494	«Attuazione della direttiva 92/57/CEE, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili».
D.M. 10 marzo 1998	«Criteri di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei posti di lavoro».
D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359	«Attuazione della Direttiva 95/63/CE che modifica la Direttiva 89/65/CEE relativa ai requisiti di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori».
D.M. 2 ottobre 2000	«Linee guida d'uso dei videoterminali».
D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222	«Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in attuazione dell'art. 31, comma 1, della legge 11/2/1994, n. 109».
D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235	«Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori».
D.M. 15 luglio 2003, n. 388	«Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'art. 15, comma 3, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni».
D.M. 22 febbraio 2006	«Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici».

Norme di buona tecnica

UNI - EN 457	«Sicurezza del macchinario - Segnali acustici di pericolo».
CEI - EN 60204 - 1	«Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine».
UNI - EN 418	«Sicurezza del macchinario - Dispositivo di arresto di emergenza».
UNI 7697	«Vetrazioni in edilizia - Criteri di sicurezza».
UNI - EN 414	«Sicurezza del macchinario - Regole per la stesura e la redazione di norme di sicurezza».
UNI - EN 414 - 1ª parte	«Sicurezza del macchinario - Concetti fondamentali, principi generali di progettazione».
UNI - EN 414 - 2ª parte	«Sicurezza del macchinario - Concetti fondamentali, principi generali di progettazione».

Il glossario della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro

Nota: Le lettere poste tra parentesi dopo il termine indicano il campo di pertinenza della definizione:

- LL - luoghi di lavoro;
- M - macchine;
- E - impianti e componenti elettrici;
- A/I - antincendio/incendio;
- BA - barriere architettoniche;
- V - varie.

A

AASSLL (V)	vedi USL.
Abbagliamento (V)	Diminuzione delle facoltà percettive dell'occhio che si verifica quando questo è esposto improvvisamente a una fonte luminosa di forte intensità.
Accessibilità (BA)	possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire di spazi e di attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.
Accessori di sollevamento (V)	componenti o attrezzature non collegate alla macchina e disposte tra la macchina e il carico per consentire la presa di quest'ultimo.
Acustica (V)	scienza che studia il suono, le sue proprietà, il suo meccanismo di formazione, propagazione e ricezione.
Adattabilità (BA)	possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente e agevolmente fruibile da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
Addetti al pronto soccorso (LL)	vedi lavoratori incaricati della gestione del pronto soccorso.
Addetto (V)	persona assegnata a un determinato compito, non necessariamente un "lavoratore dipendente".
Addetto alla gestione delle emergenze (LL)	vedi lavoratore incaricato della gestione delle emergenze.

Addetto alla gestione del pronto soccorso (LL)	vedi lavoratore incaricato del pronto soccorso.
Adeguamento (BA)	insieme dei provvedimenti necessari a rendere gli spazi costruiti o di progetto ai requisiti del D.M. 14 giugno 1989, n. 236.
Affidabilità (M)	capacità di una macchina, di un componente o di un apparecchio, di svolgere una funzione richiesta senza guastarsi, in condizioni specificate e per un dato periodo di tempo.
Agente (V/LL)	l'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute.
Agente biologico (LL)	qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti 4 gruppi a seconda del rischio di infezione: 1. agente biologico del gruppo 1: un agente che rappresenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani; 2. agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaghi nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche; 3. agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche; 4. agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
Agente cancerogeno (LL)	sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52 e successive modificazioni.
Agenti chimici (V/LL)	tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato.
Altezza (BA)	<ul style="list-style-type: none"> • degli apparecchi di comando, interruttori, prese e pulsanti: distanza misurata in verticale dall'asse del dispositivo di comando al piano di calpestio; • dei corrimano: distanza misurata in verticale dal lembo superiore del corrimano al piano di calpestio; • delle maniglie: distanza misurata in verticale dall'asse di rotazione della manopola, ovvero dal lembo superiore del pomello al piano di calpestio; • dei parapetti o dei corrimano delle scale: distanza dal lembo superiore del parapetto al piano di calpestio di un qualunque gradino, misurata in verticale in corrispondenza della parte anteriore del gradino stesso.
Altezza ai fini antincendi degli edifici civili (A/I)	altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso.
Altezza dei piani (A/I)	altezza massima tra pavimento e intradosso del soffitto.
Ambienti di lavoro - altezza, cubatura e superficie (LL)	i limiti minimi per l'altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di 5 lavoratori, sono i seguenti: <ul style="list-style-type: none"> • altezza netta non inferiore a metri 3,00; • cubatura non inferiore a m³ 10,00 per lavoratore; • ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno m² 2,00. I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono lordi cioè senza deduzioni dei mobili, delle macchine e degli impianti fissi.
Amianto (V/LL)	sostanza, molto utilizzata in passato per la sua notevole resistenza al calore, della quale la legge 27 marzo 1992, n. 257, vieta l'estrazione, l'importazione, la lavorazione, l'impiego, la commercializzazione e il trattamento nel territorio nazionale a causa della sua nocività per la salute.
Ampere (V)	unità di misura dell'intensità della corrente elettrica.
Amperometro	strumento per la misurazione della corrente elettrica, tarato in ampere.
Ammenda (V)	pena pecuniaria prevista per le contravvenzioni. Consiste nel pagamento allo Stato di una somma di denaro, di regola non inferiore ai 2 € e non superiore ai 1.032 € (art. 26 codice penale).
Anemometro	strumento per la determinazione della velocità e della direzione del vento (ovvero, dell'aria).
Angolo visivo (V)	angolo compreso tra due linee che hanno origine nell'occhio dell'osservatore, ciascuna delle quali raggiunge un'estremità di un oggetto.
Apparecchio di sollevamento (V/M)	apparecchiatura utilizzata per il sollevamento di cose e persone.

Archivi e depositi nei locali destinati ad uffici (LL)	locali adibiti unicamente al ricovero del materiale di ufficio ove normalmente non vi è presenza di persone. Non vengono considerati i vani e gli armadi a muro con superficie in pianta non eccedente 1,50 m ² .
Area di ricezione di un segnale acustico (LL)	area nella quale le persone devono poter riconoscere un segnale acustico e reagire di conseguenza.
Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive (LL)	sono quelle aree ove può formarsi un'atmosfera esplosiva in quantità tale da richiedere provvedimenti di protezione per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori interessati. Le sostanze infiammabili e combustibili devono essere considerate come sostanze che possono formare un'atmosfera esplosiva, a meno che l'esame delle loro caratteristiche non abbia evidenziato che esse, in miscela con l'aria, non sono in grado di propagare autonomamente un'esplosione.
Apparecchiatura (M)	insieme di componenti dell'impianto destinati a essere inseriti in un circuito elettrico per realizzare una o più delle seguenti funzioni: <ul style="list-style-type: none"> • protezione di comando; • sezionamento; • connessione.
Arresto normale di una macchina (M)	vedi dispositivo di arresto normale di una macchina.
Arresto di emergenza di una macchina (M)	vedi dispositivo di arresto di emergenza di una macchina.
Ascensore (M)	apparecchio elevatore con installazione fissa che serve piani definiti, comprendente una cabina le cui dimensioni e costituzione permettono in modo evidente l'accesso alle persone, che si sposta almeno parzialmente, tra guide verticali o la cui inclinazione è minore di 15° rispetto alla verticale.
ASPP (V)	Addetto del Servizio Prevenzione e Protezione.
Attacco di mandata per autopompa (A/I)	dispositivo costituito da una valvola di intercettazione e una di non ritorno, dotato di uno o più attacchi unificati per tubazioni flessibili antincendi. Serve come alimentazione idrica sussidiaria.
Attività a rischio d'incendio (A/I)	classificazione, secondo i criteri di cui all'Allegato I al D.M. 10 marzo 1998, a rischio di incendio: <ul style="list-style-type: none"> • elevato; • medio; • basso.
Attività soggetta (A/I)	qualsiasi attività, impianto, deposito ecc. soggetti al controllo dei VVF e/o compresa nell'apposito elenco pubblicato nel D.M. 16 febbraio 1982 e successive modifiche.
Attrezzatura di lavoro (LL)	qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato a essere usato durante il lavoro.
Attrezzature da sottoporre a verifica (V)	le attrezzature da sottoporre a verifica comprendono: <ol style="list-style-type: none"> 1. scale aeree a inclinazione variabile; 2. ponti mobili sviluppabili su carro; 3. ponti sospesi muniti di argano; 4. idroestrattori centrifughi con diametro esterno del panierino > 50 cm; 5. funi e catene di impianti e di apparecchiature di sollevamento; 6. funi e catene di impianti e di apparecchi di trazione; 7. gru e apparecchi di sollevamento di portata > 200 Kg; 8. organi di trazione, di attacco e dispositivi di sicurezza dei piani inclinati; 9. macchine e attrezzature per la lavorazione di esplosivi; 10. elementi di ponteggio; 11. ponteggi metallici fissi; 12. argani dei ponti sospesi; 13. funi dei ponti sospesi; 14. armature degli scavi; 15. freni dei locomotori; 16. micce; 17. materiali recuperati da costruzioni sceniche; 18. opere sceniche; 19. riflettori e batterie di accumulatori mobili;

	<p>20. teleferiche private;</p> <p>21. elevatori trasferibili;</p> <p>22. ponteggi sospesi motorizzati;</p> <p>23. funi dei ponteggi sospesi motorizzati;</p> <p>24. ascensori e montacarichi in servizio privato;</p> <p>25. apparecchi a pressione semplici;</p> <p>26. apparecchi a pressione di gas;</p> <p>27. generatori e recipienti di vapore d'acqua;</p> <p>28. generatori e recipienti di liquidi surriscaldati;</p> <p>29. forni per oli minerali;</p> <p>30. generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda;</p> <p>31. recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti e disciolti.</p>
Attrezzature di lotta agli incendi (A/I)	<p>qualsiasi attrezzatura destinata alla lotta agli incendi. Le più diffuse sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli estintori portatili e carrellati; • gli idranti; • altre attrezzature comprendenti il secchiello di sabbia, il piccozzino, la coperta antifiama ecc.
Attrezzature minime per gli interventi di pronto soccorso aziendale (LL)	<p>il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, quando previsto, sulla base dei rischi specifici presenti nell'azienda, o unità produttiva, deve individuare e rendere disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento e i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo intervento interno e al pronto soccorso.</p>
Attuatore (interruttore) (M)	<p>dispositivo mediante il quale si apre e si chiude un circuito elettrico.</p>
Audiometria (V)	<p>misurazione della funzione auditiva che viene di norma eseguita stimolando l'orecchio con i suoni di caratteristiche note, emessi da appositi dispositivi, oppure sfruttando, a tal fine, la voce dell'esaminatore, il quale pronuncia una serie di parole o di gruppi convenzionali mono o bisillabici.</p>
Audiometro (V)	<p>strumento radioelettrico utilizzato in medicina per l'esame del campo acustico, in particolare, per l'accertamento delle varie forme di sordità.</p>
Autorimessa (A/I)	<p>area coperta destinata esclusivamente al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli con annessi servizi. Non sono considerate autorimesse le tettoie aperte almeno su due lati.</p>
Autoveicolo (A/I)	<p>veicolo o macchina muniti di motore a combustione interna.</p>
Avaria (M)	<p>stato di un'entità caratterizzato dall'incapacità di eseguire una funzione richiesta, esclusa l'inabilità durante la manutenzione preventiva o altre azioni programmate o dovuta alla mancanza di mezzi esterni.</p>
Avaria del circuito di alimentazione di energia di una macchina (M)	<p>l'interruzione, il ripristino dopo un'interruzione o la variazione, indipendentemente dal senso, dell'alimentazione di energia di una macchina, non deve creare situazioni pericolose.</p> <p>In particolare, occorre evitare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'avviamento intempestivo; • l'impedimento dell'arresto della macchina se l'ordine è già stato dato; • la caduta o l'espulsione di un elemento mobile della macchina o di un pezzo della macchina; • l'impedimento dell'arresto automatico o manuale degli elementi mobili di qualsiasi tipo; • l'inefficacia dei dispositivi di protezione.
Avaria del circuito di comando di una macchina (M)	<p>l'anomalia della logica del circuito di comando, un'avaria o un deterioramento del circuito di comando non devono creare situazioni pericolose.</p> <p>In particolare, occorre evitare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'avviamento intempestivo; • l'impedimento dell'arresto della macchina se l'ordine è già stato dato; • la caduta o l'espulsione di un elemento mobile della macchina o di un pezzo della macchina; • l'impedimento dell'arresto automatico o manuale degli elementi mobili di qualsiasi tipo; • l'inefficacia dei dispositivi di protezione.
Avvertimenti e informazioni per gli utilizzatori sui pericoli residui (M)	<p>è necessario avvertire e informare gli utilizzatori sui pericoli residui, cioè sui pericoli contro i quali la riduzione, attraverso la progettazione e le tecniche di protezione, non sono, o non sono totalmente, efficaci; gli avvertimenti e le istruzioni devono prescrivere le procedure e i modi d'uso previsti per superare questi pericoli, indicare se è necessario un addestramento particolare e, nel caso, specificare i dispositivi di protezione individuali (DPI) da utilizzare.</p>
Avviamento di una macchina (M)	<p>l'avviamento di una macchina deve essere possibile soltanto con una azione volontaria su un dispositivo di comando previsto a tal fine.</p>
Avviamento inatteso o imprevisto (M)	<p>qualsiasi avviamento che, a causa della sua natura imprevista, genera un pericolo per la persona.</p>
Azione pericolosa (V)	<p>azione che un soggetto (ovvero un lavoratore) compie di sua volontà e che può essere causa di un infortunio.</p>

B	
Barriera (M/E)	elemento che assicura un determinato grado di protezione contro i contatti diretti nelle direzioni abituali di accesso.
Barriere architettoniche (BA)	parti e manufatti degli edifici che rendono inaccessibili gli stessi a persone con ridotta o impedita capacità motoria.
Betoniera (M)	macchina utilizzata per la preparazione dei calcestruzzi.
Braca (V)	sistema interposto tra l'apparecchio di sollevamento e il carico, costituito da più elementi intermedi quali tenaglie, forche, reti o altri accessori particolarmente studiati per i carichi di forma o natura speciale.
C	
Campo visivo (V)	è quello che può essere abbracciato da un occhio normale (120° in senso verticale e 150° in senso orizzontale).
Canaletta (E)	qualsiasi canale atto a contenere e a proteggere conduttori elettrici, usato solo per questo scopo.
Cantiere temporaneo e mobile (LL)	qualsiasi luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile (come lavori di costruzione, di manutenzione, di riparazione, di demolizione, di conservazione, di risanamento o di smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee in muratura, in cemento armato, in metallo o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Inoltre, sono lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi e il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Capacità di deflusso e sfollamento (A/I)	numero massimo di persone che, in un sistema di vie di uscita, possono defluire attraverso una uscita di modulo uno; questo dato tiene conto del tempo occorrente per lo sfollamento ordinato di un compartimento.
Carico d'incendio (A/I)	potenziale termico della totalità dei materiali combustibili contenuti in uno spazio, compresi i rivestimenti dei muri, delle pareti divisorie, dei pavimenti e dei soffitti; convenzionalmente, è espresso in Kg di legno equivalente.
Carico d'incendio specifico (A/I)	carico d'incendio riferito alla unità di superficie lorda.
Cartello (LL)	segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e un simbolo o pittogramma, fornisce una determinata indicazione.
Cartello supplementare (LL)	cartello impiegato, con un cartello generico, per fornire indicazioni complementari.
Carter (M)	involucro metallico resistente, generalmente ermetico, disposto a protezione di parti mobili delle macchine.
Cassetta di pronto soccorso (LL)	si veda "contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso".
Causa di guasto (M)	circostanza che porta ad un guasto attribuibile ad esempio a: progettazione, fabbricazione, installazione, uso improprio, errata manovra, manutenzione.
CEI (V)	Comitato Elettrotecnico Italiano.
CEN (V)	Comitato Europeo di Normazione.
CENELEC (V)	Comitato Europeo di Normazione Elettrotecnica.
Certificato di prevenzione incendi (A/I)	certificato rilasciato dal Comando Provinciale dei VVF che attesta che l'attività sottoposta al controllo è conforme alle disposizioni vigenti in materia e alle prescrizioni dell'autorità competente.
Cesoia (M)	macchina utilizzata per il taglio di barre d'acciaio per la realizzazione di staffe e sagomati per cemento armato.
Circuito di comando di una macchina (M)	circuito utilizzato per il comando del funzionamento della macchina e per la protezione dei circuiti di potenza.
Circuito di distribuzione (M)	parte di circuito comune a più circuiti terminali.
Circuito di protezione (E)	insieme dei conduttori di protezione e degli elementi conduttori che fanno parte della protezione contro i guasti di terra.
Circuito terminale (M/E)	circuito direttamente collegato agli apparecchi utilizzatori o alle prese a spina.
CNR (V)	Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Collegamento equipotenziale (E)	collegamento elettrico che mette masse diverse e masse estranee allo stesso potenziale.

Colore della sicurezza (LL)	un colore al quale è assegnato un determinato significato (per esempio, cartello con fondo rosso = attrezzatura antincendio).
Colori dei pulsanti di una macchina (M)	la colorazione dei pulsanti di comando di una macchina deve essere, per l'avviamento, il bianco, il grigio o il nero, con una preferenza per il bianco. È ammesso anche il verde. Il rosso non deve essere usato. Il colore rosso deve essere usato per i pulsanti di arresto di emergenza. I colori per i pulsanti di arresto sono il nero, il grigio o il bianco con una preferenza per il nero. È ammesso anche il rosso. Il verde non deve essere usato.
Comando a due mani di una macchina (M)	comando ad azione mantenuta che richiede almeno l'azionamento simultaneo dei due comandi manuali (attuatori) per avviare e mantenere il funzionamento della macchina o degli elementi di quest'ultima, assicurando la protezione alla persona che la aziona.
Comando ad azione mantenuta di una macchina (M)	dispositivo di comando che avvia e mantiene il funzionamento degli elementi della macchina solo finché il comando manuale (attuatore) è azionato. Quando lo si lascia, questo ritorna automaticamente nella posizione di arresto.
Comando di consenso di una macchina (M)	dispositivo di comando supplementare azionato manualmente e usato congiuntamente a un comando di avviamento, che permette alla macchina di funzionare quando azionato in modo permanente.
Comando provinciale dei VVF (A/I)	ufficio preposto all'organizzazione e al funzionamento del servizio di prevenzione, di vigilanza e di pronto soccorso sugli incendi, con ambito di competenza esteso al territorio provinciale.
Combinazioni di pericolo (LL/M)	pericoli singoli, che appaiono di minore entità, ma che possono essere equivalenti a un pericolo maggiore, quando combinati tra di loro.
Committente in un cantiere temporaneo e mobile (LL)	il soggetto per conto del quale è realizzata l'intera opera, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.
Compartimento antincendio (A/I)	parte di una struttura edilizia delimitata da elementi costruttivi di resistenza al fuoco predeterminata (REI) e organizzata per rispondere alle esigenze della prevenzione incendi.
Componente (E)	parte costitutiva dell'equipaggiamento elettrico, usualmente specificata dalla sua funzione, ma usata in varie applicazioni.
Comportamento al fuoco (A/I)	insieme di trasformazioni fisiche e chimiche di un materiale o di un elemento da costruzione sottoposto all'azione del fuoco. Il comportamento al fuoco comprende la resistenza al fuoco delle strutture e la reazione al fuoco dei materiali.
Comunicazione verbale (LL)	messaggio verbale predeterminato, tramite voce umana ovvero sintesi vocale.
Compartimentazione (A/I)	struttura edilizia resistente al fuoco (REI) realizzata in funzione delle esigenze di prevenzione incendi.
Condizione di guasto non pericoloso - guasto pericoloso ridotto (M)	condizione teorica che si otterrebbe se una funzione di sicurezza fosse comunque assicurata in caso di guasto del sistema di alimentazione di energia o di qualsiasi componente che contribuisce a ottenere questa condizione. In pratica, ci si avvicina di più a questa condizione quando si riduce l'effetto che i guasti hanno sulla funzione di sicurezza considerata.
Conduttore di neutro (E)	conduttore collegato al punto neutro di un sistema e in grado di contribuire alla trasmissione di energia elettrica.
Conduttore di protezione (E)	conduttore prescritto per alcune misure contro la scossa elettrica per collegare elettricamente alcune delle seguenti parti: <ul style="list-style-type: none"> • masse; • masse estranee; • morsetto principale di terra.
Conduttore di terra (E)	conduttore di protezione che collega il collettore (o nodo) principale di terra al dispersore o ai dispersori tra loro.
Consigli di prudenza "S" (LL)	si veda "raccomandazioni riportate sulle confezioni dei prodotti pericolosi".
Contatto diretto (E)	contatto di persone con parti attive.
Contatto indiretto (E)	contatto di persone con una massa in tensione per un guasto.
Contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso (LL)	il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso (in base all'Allegato 1 al D.M. 16 luglio 2003, n. 388) consiste in: <ul style="list-style-type: none"> • guanti sterili monouso (5 paia); • visiera paraschizzi; • flacone di soluzione cutanea di idropovidone al 10% di iodio da 1 litro (1); • flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro -0,9%) da 500 ml (3); • compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10); • compresse di garza 18 x 40 in buste singole (2); • teli sterili monouso (2); • pinzette da medicazione sterili monouso (2);

	<ul style="list-style-type: none"> • confezione di rete elastica di misura media (1); • confezione di cotone idrofilo (1); • confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2); • rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2); • un paio di forbici; • lacci emostatici (3); • ghiaccio pronto uso (2 confezioni); • sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2); • termometro; • apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.
Contenuto minimo del pacchetto di medicazione (LL)	<p>il contenuto minimo del pacchetto di medicazione (in base all'Allegato 2 al D.M. 16 luglio 2003, n. 388) consiste in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • guanti sterili monouso (5 paia); • flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1); • flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%) da 500 ml (3); • compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10); • compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2); • teli sterili monouso (2); • pinzette da medicazione sterili monouso (2); • confezione di rete elastica di misura media (1); • confezione di cotone idrofilo (1); • confezioni di cerotto di varie misure pronti all'uso (2); • rotoli di cerotto alto cm 2,5 (2); • un paio di forbici; • lacci emostatici (3); • ghiaccio pronto uso (due confezioni); • sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2); • termometro; • apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.
Contrassegni di accessibilità (BA)	<p>consistono nelle indicazioni che edifici, mezzi di trasporto e strutture costruite, modificate o adeguate, sono realizzati tenendo conto delle norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Esse devono recare in posizione agevolmente visibile il simbolo di "accessibilità"</p>
Controllo periodico (LL/M)	<p>complesso delle operazioni da espletare con frequenza variabile, per verificare la corretta funzionalità di mezzi, attrezzature, dispositivi e impianti.</p>
Coordinatore per l'esecuzione dei lavori - in un cantiere temporaneo e mobile - (LL)	<p>soggetto, diverso dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la verifica, con opportune azioni di coordinamento e di controllo, dell'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; • la verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e l'adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo concernente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi ai quali sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici, dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificando che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; • l'organizzazione tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività, nonché la loro reciproca informazione; • la verifica dell'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza, finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere.
Coordinatore per la progettazione in un cantiere temporaneo e mobile (LL)	<p>soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le prescrizioni di sicurezza e di salute per i cantieri (che devono rispondere alle norme di cui al Titolo II del D.Lgs. n. 626/1994); • le prescrizioni specifiche per i posti di lavoro nei cantieri che devono soddisfare alle disposizioni previste dalla legislazione vigente e a quelle per: <ul style="list-style-type: none"> - i posti di lavoro nei cantieri all'interno dei locali (per esempio, le porte di emergenza, l'illuminazione naturale e artificiale, i pavimenti, le pareti e i soffitti dei locali ecc.); - i posti di lavoro nei cantieri all'esterno dei locali (caduta di oggetti, lavori di demolizione, paratoie e cassoni).
Corridoio cieco nei locali destinati ad uffici (A/I)	<p>corridoio, o porzione di corridoio, dal quale è possibile l'esodo in un'unica direzione. La lunghezza del corridoio cieco deve essere calcolata dall'inizio dello stesso fino all'incrocio con un corridoio dal quale sia possibile l'esodo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in almeno due direzioni; • fino al più prossimo luogo sicuro; • fino a una via di esodo verticale.
Corrente di dispersione verso terra (E)	<p>corrente che, in assenza di guasto, fruisce verso terra o verso le masse.</p>

CPI (A/I)	sigla indicante il Certificato di Prevenzione Incendi.
CRI (V)	Croce Rossa Italiana.
Croce Rossa (CRI) (V)	organizzazione italiana aderente alla Croce Rossa internazionale. Il suo ordinamento interno è regolato dallo statuto approvato con D.P.C.M. 7 marzo 1997. Suoi compiti istituzionali sono, in tempo di pace, l'assistenza e il soccorso alla popolazione civile, sia per le normali protezioni sanitarie, sia in caso di pubbliche calamità. La Croce Rossa costituisce una delle strutture operative della Protezione civile.
D	
Datore di lavoro (V/LL)	soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva.
Datore di lavoro, casi in cui è consentita l'attività di cui al SPP (LL)	al datore di lavoro è consentito lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e di protezione dai rischi nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> • aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti; • aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti; • aziende della pesca fino a 20 addetti; • altre aziende fino a 200 addetti.
Decibel	unità di misura logaritmica (simbolo dB), corrispondente alla decima parte del bel, utilizzata per esprimere i livelli relativi alla potenza (amplificazioni, attenuazioni ecc.). In particolare, in acustica il decibel è utilizzato per misurare il livello di intensità energetica dei suoni, nonché per esprimere la perdita del potere uditivo.
Definizione di emergenza (LL)	si veda "emergenza".
Deflagrazione (V)	combustione rapidissima, [con velocità relativamente piccola (dell'ordine di centinaia di m/sec)] ma progressiva, caratteristica degli esplosivi da lancio.
Densità di affollamento (A/I)	numero massimo di persone assunto per unità di superficie lorda di pavimento (persone/m ²).
Detonazione (V)	reazione esplosiva pressoché istantanea, caratterizzata da una velocità dell'onda esplosiva superiore a quella del suono, e che può essere dell'ordine di 8.000 m/sec.
Dichiarazione di conformità (V)	dichiarazione, rilasciata dal fabbricante, attestante la conformità del prodotto (per esempio, che una porta è REI 120) al prototipo omologato e contenente, tra l'altro, i dati del marchio di conformità.
Differenziale (E)	si veda "interruttore differenziale".
DIN (V)	<i>Deutsches Institut für Normung</i> (associazione tedesca, non governativa, di standardizzazione).
Dispositivo di arresto normale di una macchina (M)	ogni macchina deve essere munita di un idoneo dispositivo di comando che consenta l'arresto generale in condizioni di sicurezza.
Dispositivo di Protezione Individuale, DPI (V)	qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sua sicurezza e la sua salute. I DPI devono: <ul style="list-style-type: none"> • essere conformi alle norme del D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475; • essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore; • essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; • tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; • poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.
D.L. - Decreto legge (V)	ordinanza emessa in caso di urgenza dal potere esecutivo e avente valore di legge formale, ossia atta a modificare o abrogare leggi ordinarie. L'art. 77 Costituzione dispone che il Governo può, sotto la propria responsabilità, adottare decreti legge solo nei casi straordinari di necessità e d'urgenza, salva peraltro la conversione in legge entro 60 giorni da parte delle camere, le quali devono essere appositamente convocate, anche se sono sciolte.
D.Lgs. - Decreto legislativo (V)	è l'atto avente forza di legge emanato dal potere esecutivo, per delega del potere legislativo, che deve indicare i principi e i criteri direttivi a determinare il tempo e l'oggetto per l'esercizio della funzione normativa (art. 76 Costituzione).
D.M. (V)	Decreto ministeriale.
Documento della sicurezza (LL)	documento che raccoglie le conclusioni dell'analisi e della valutazione dei rischi e contenente la programmazione delle misure di sicurezza da adottare, compatibilmente al rispetto di parametri economici e tecnico-procedurali.
D.P.C.M. (V)	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
DPI (V)	si veda "Dispositivo di protezione individuale".
D.P.R. (V)	Decreto del Presidente della Repubblica.
Dirigente (V/LL)	è colui che è titolare di un potere decisionale, conferitogli dal datore di lavoro, che gli consente di esercitare una "certa influenza" nell'ambito dell'impresa. Tra i suoi compiti ha la responsabilità, per la qualifica che ricopre, di attuare, per quanto gli è possibile, le misure di prevenzione e di esercitare la vigilanza sulla effettiva esecuzione delle disposizioni impartite.
Dispositivi di allarme di una macchina (M)	se la macchina è munita di dispositivi di allarme (per esempio, mezzi di segnalazione acustica e/o ottica ecc.), essi devono poter essere compresi senza ambiguità e facilmente percepiti; inoltre, devono essere prese opportune misure per consentire all'operatore di verificare costantemente l'efficienza di questi dispositivi di allarme.

Dispositivi di arresto di emergenza di una macchina (M)	ogni macchina deve essere munita di uno o più dispositivi di arresto di emergenza che consentano di evitare situazioni di pericolo che rischiano di prodursi nell'immediato ovvero che si stiano verificando. Sono escluse da questo obbligo: <ul style="list-style-type: none"> • le macchine per le quali il dispositivo di arresto di emergenza non può ridurre il rischio perché non riduce il tempo per ottenere l'arresto normale, oppure perché non permette di prendere le misure specifiche che il rischio richiede; • le macchine portatili e quelle a guida manuale. Questo dispositivo deve: <ul style="list-style-type: none"> • comprendere dispositivi di comando chiaramente individuabili, ben visibili e rapidamente accessibili; • provocare l'arresto del processo pericoloso nel tempo più breve possibile, senza creare rischi supplementari; • avviare eventualmente, o permettere di avviare, alcuni movimenti di salvaguardia. Il dispositivo di arresto di emergenza deve rimanere bloccato; il suo ripristino deve poter essere effettuato soltanto mediante un'apposita manovra e non deve riavviare la macchina, ma soltanto autorizzare una rimessa in funzione.
Dispositivi di arresto di emergenza di impianti complessi (M)	nel caso di macchine o di elementi progettati per lavorare assemblati, il fabbricante deve progettare e controllare la macchina in modo tale che i dispositivi di arresto, compreso l'arresto di emergenza, possano bloccare non soltanto la macchina, ma anche tutte le attrezzature a valle e/o a monte qualora il loro mantenimento in funzione costituisca un pericolo.
Dispositivo di arresto normale di una macchina (M)	ogni macchina deve essere munita di un comando che consenta l'arresto generale in condizioni di sicurezza.
Dispositivi di comando di una macchina (M)	i dispositivi di comando di una macchina devono essere: <ul style="list-style-type: none"> • chiaramente visibili, individuabili ed, eventualmente, contrassegnati da una idonea marcatura; • disposti in modo da garantire una manovra sicura, univoca e rapida; • progettati in modo tale che il movimento del dispositivo di comando sia coerente con l'azione del comando; • situati fuori dalle zone pericolose tranne il caso, all'occorrenza, di alcuni organi, come un arresto di emergenza; • sistemati in modo che la loro manovra non causi rischi supplementari; • progettati o protetti in modo che l'azione comandata, se comporta un rischio, non possa aver luogo senza una manovra intenzionale; • fabbricati in modo da resistere agli sforzi prevedibili; particolare attenzione sarà data ai dispositivi di arresto di emergenza quando possono essere soggetti a grossi sforzi.
Dispositivi di comando per spostamenti limitati di una macchina (M)	dispositivi di comando il cui azionamento permette solo uno spostamento limitato di un elemento della macchina, rendendo minimo, per quanto possibile, il pericolo; un ulteriore movimento è precluso fino all'azionamento successivo e distinto del comando.
Dispositivi di interblocco di una macchina (interblocco) (M)	dispositivo meccanico, elettrico o di altro tipo, il cui scopo è d'impedire agli elementi di una macchina di funzionare in condizioni specificate (generalmente, finché il riparo non sia chiuso).
Dispositivo deterrente (ostacolante) (V/M)	qualunque ostacolo fisico che riduce la possibilità di accedere a una zona pericolosa, però, senza impedire totalmente l'accesso a questa zona.
Dispositivo di protezione individuale - DPI (V)	attrezzatura destinata a essere indossata dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni completamento o accessorio destinato a questo scopo.
Dispositivo di sicurezza (V)	dispositivo (diverso dal riparo) che elimina o riduce il rischio, da solo o associato a un riparo.
Dispositivo limitatore di una macchina (M)	dispositivo che impedisce alla macchina o ai suoi elementi di superare il limite previsto, come, per esempio, un limite di spazio, di pressione ecc.
Dispositivo meccanico di trattenuta di una macchina (M)	dispositivo che introduce, in un determinato meccanismo, un ostacolo meccanico (cuneo, puntello ecc.) il quale, grazie alla sua resistenza, può impedire qualsiasi movimento pericoloso.
Dispositivo sensibile (M)	dispositivo che provoca l'arresto della macchina o dei suoi elementi (o assicura condizioni di sicurezza equivalenti) quando una persona, o una parte del corpo di questa, va oltre il limite di sicurezza. I dispositivi sensibili possono essere: <ul style="list-style-type: none"> • azionati meccanicamente (come, per esempio, i dispositivi a fune); • azionati non meccanicamente (come, per esempio, i dispositivi fotoelettrici).
Distanza di sicurezza esterna (A/I)	valore minimo, stabilito dalla norma, delle distanze misurate orizzontalmente, il perimetro in pianta di ciascun elemento pericoloso di una attività e il perimetro del più vicino edificio esterno all'attività stessa.
Distanza di sicurezza interna (A/I)	valore minimo, stabilito dalla norma, delle distanze misurate orizzontalmente tra i rispettivi perimetri in pianta dei vari elementi pericolosi di una attività.

E	
Edifici adibiti a uso civile (V/A/I)	unità immobiliari destinate a uso abitativo, a studio professionale o a sede di persone giuridiche private, associazioni, circoli ecc.
Edifici adibiti a uso pubblico (V/A/I)	edificio nel quale si svolgono, in tutto o in parte, attività istituzionali di Enti pubblici.
EFC (A/I)	si veda "evacuatori di fumo e calore".
Elettrocuzione o shock elettrico (E)	effetto patofisiologico risultante dal passaggio della corrente elettrica attraverso il corpo umano.
Emergenza (LL/V)	ogni evento o circostanza che può provocare danno a cose e a persone come, per esempio: <ul style="list-style-type: none"> • un terremoto; • un incendio, anche se di modesta entità; • un'esplosione; • una rottura, il danneggiamento o la perdita da una tubazione (o di un contenitore) portante (o contenente) una sostanza pericolosa. L'emergenza può essere: <ul style="list-style-type: none"> • circoscritta, quando interessa un solo punto dei luoghi di lavoro (ovvero in un solo locale) e, quindi, necessita della mobilitazione parziale dei lavoratori: <ul style="list-style-type: none"> - presenti sui luoghi di lavoro; - incaricati della gestione delle emergenze; • estesa, quando interessa più punti o tutti i punti dei luoghi di lavoro (ovvero più locali o tutti i locali) e, quindi, necessita della mobilitazione di gran parte (ovvero di tutti): <ul style="list-style-type: none"> - i lavoratori presenti sui luoghi di lavoro; - dei lavoratori incaricati della gestione delle emergenze.
Emissioni (V/LL)	sostanze solide, liquide o gassose immesse nell'aria.
Equipaggiamento (E)	termine generale che comprende i materiali, i dispositivi, gli apparecchi, gli accessori e simili utilizzati come parti di, o congiuntamente a, una installazione elettrica.
Ergonomia (V)	disciplina scientifica che si occupa dei problemi relativi al lavoro umano e che, assommando, elaborando e integrando le ricerche e le soluzioni offerte da varie discipline (medicina generale, medicina del lavoro, fisiologia, psicologia, sociologia, fisica e tecnologia), tende a realizzare un adattamento ottimale del sistema uomo-macchina-ambiente di lavoro alle capacità e ai limiti psico-fisiologici dell'uomo.
Esercitazione antincendio (A/I)	messa in pratica, generalmente annuale, di tutte le operazioni previste dal piano di emergenza e che interessano sia i lavoratori incaricati della gestione delle emergenze, sia tutto il resto dei lavoratori.
Esposizione (V)	situazione di chi si trova a essere assoggettato all'azione di un determinato rischio esterno.
Estintore carrellato (A/I)	apparecchio contenente un agente estinguente che può essere proiettato e diretto su di un fuoco, sotto l'azione di una pressione interna. È concepito per essere trasportato e utilizzato su un carrello e ha una massa superiore ai 20 Kg.
Estintore portatile (A/I)	apparecchio contenente un agente estinguente che può essere proiettato e diretto su di un fuoco, sotto l'azione di una pressione interna. È concepito per essere trasportato e utilizzato a mano e ha una massa inferiore ai 20 Kg.
Evacuatori di fumo e calore (A/I)	sistemi automatici, ovvero manuali, che installati sui soffitti e sulle coperture degli edifici commerciali o industriali, consentono la fuoriuscita dei fumi e dei gas d'incendio.
F	
Fabbricante (V)	responsabile di una attività per la produzione di manufatti.
Fattore (V)	ogni causa o circostanza che determina un fatto o un fenomeno.
Feedback o retroazione (V)	informazione di ritorno al soggetto (ovvero al lavoratore) sull'azione effettivamente eseguita e sul risultato prodotto da questa azione.
Filtro (DPI) (V)	dispositivo che abbatte gli inquinanti specifici presenti nell'aria.
Filtro antigas (DPI) (V)	filtro che abbatte specifici gas e vapori.
Filtro antipolvere (DPI) (V)	filtro che trattiene particelle in sospensione nell'aria.
Filtro a prova di fumo (A/I)	vano delimitato da strutture con resistenza al fuoco predeterminata e, comunque, non inferiore a REI 60, dotato di 2 o più porte munite di congegno di autochiusura e con resistenza al fuoco predeterminata e, comunque, non inferiore a REI 60, con camino di ventilazione di sezione adeguata e, comunque, non inferiore a 0,10 m ² , sfociante sopra la copertura del fabbricato.
Folgorazione (E/V)	morte da corrente elettrica per arresto cardiaco.

Fonometria (V)	tecnica di misurazione delle intensità sonore mediante l'utilizzo del fonometro.
Fonometro (V)	strumento per la determinazione dell'intensità dei suoni, costituito da un microfono che trasforma i suoni in correnti elettriche, così che dalla misura dell'intensità delle correnti si risale all'intensità energetica dei suoni, previa taratura dello strumento indicatore.
Formazione (V/LL)	attività affidata al datore di lavoro affinché ciascun lavoratore riceva una formazione adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento ai rischi riferiti al posto di lavoro e alle mansioni nonché ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e di protezione. In particolare, i lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione e lotta all'incendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, devono essere adeguatamente e specificatamente formati. La formazione deve avvenire in occasione: <ul style="list-style-type: none"> • dell'assunzione; • del trasferimento o del cambiamento di mansioni; • dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di sostanze o di preparati pericolosi. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi oppure all'insorgenza di nuovi rischi.
Fraasi di rischio "R" (LL)	si veda "raccomandazioni riportate sulle confezioni dei prodotti pericolosi".
Funzione pericolosa di una macchina (M)	qualsiasi funzione di una macchina che genera un pericolo durante il suo esercizio.
Funzioni di sicurezza critiche di una macchina (M)	quelle funzioni di una macchina le cui disfunzioni aumentano immediatamente il pericolo di lesioni o di danni alla salute.
Funzioni di sicurezza indirette (M)	quelle funzioni il cui guasto non genera immediatamente un pericolo, pur riducendo il livello di sicurezza. Questo comprende, in particolare, la sorveglianza automatica di qualsiasi funzione di sicurezza critica (come, per esempio, la sorveglianza del buon funzionamento di un interruttore di posizione di un dispositivo di interblocco).
G	
Gabbia di Faraday (V)	schermo elettrostatico consistente in un complesso di conduttori che avvolge il manufatto (ovvero la struttura edilizia) che si vuole proteggere, in modo che questo si trovi in uno spazio in cui non possono penetrare campi elettrici esterni.
Gancio (V)	dispositivo ripiegato a uncino per afferrare, sostenere, trattenere o, comunque, collegare a qualche cosa. In particolare, l'organo di attacco generalmente utilizzato per collegare le funi o le catene degli apparecchi di sollevamento ai carichi, ovvero per trasmettere sforzi di trazione.
Gas (V)	sostanza aeriforme con tendenza a espandersi e a occupare tutto un volume.
Gazzetta Ufficiale (V)	pubblicazione ufficiale dello Stato, su cui vengono riportati tutti gli atti e i provvedimenti che devono essere osservati (come, per esempio, leggi, decreti ecc.).
Globotermometro	strumento per misurare la temperatura di un ambiente. È uno degli apparecchi inseriti nelle "unità microclimatiche".
Grado di protezione degli involucri (E)	è contraddistinto dalle lettere caratteristiche IP seguite da due numeri che indicano rispettivamente la conformità alla protezione: <ul style="list-style-type: none"> • contro la penetrazione di corpo solidi; • contro la penetrazione di acqua. (Per esempio, IP 44 indica che l'involucro protegge contro corpi solidi di dimensioni superiori a 1,0 mm e contro gli spruzzi d'acqua).
Gru (V)	apparecchiatura utilizzata per il sollevamento e il trasporto di carichi (per esempio, gru a ponte, gru a cavalletto, autogrù ecc.).
Gruppo elettrogeno (V)	apparecchiatura per la produzione di energia elettrica in caso di interruzione dell'alimentazione di rete. È costituito da un motore di tipo termico (diesel) e da un generatore elettrico a questo accoppiato.
Guasto pericoloso (M)	qualsiasi guasto della macchina, o della sua alimentazione d'energia, che genera una situazione pericolosa.
H	
Halon (A/I)	sostanza estinguente in passato molto diffusa in quanto assai efficace per la lotta agli incendi. In seguito, però, alla emanazione del D.M. 10 febbraio 1996, n. 56 e successive modifiche, è stato ritirato dal mercato per la capacità di impoverire lo strato di ozono stratosferico.
Hertz - Hz (V)	unità di misura della frequenza.
I	
Idrante antincendio (A/I)	attacco di mandata unificato munito di valvola di intercettazione ad apertura manuale, collegato a una rete di alimentazione idrica. L'idrante può essere a muro, a colonna, sopra suolo oppure sotto suolo.

Illuminamento medio (V/LL)	valore medio aritmetico degli illuminamenti misurati o calcolati in un locale o in una zona adibita a una attività.
Illuminazione (V/LL)	l'effetto della radiazione luminosa che rende visibili gli oggetti e anche l'insieme degli accorgimenti per ottenerlo nelle diverse circostanze, utilizzando sorgenti naturali o artificiali. In un ambiente può essere localizzata o generale.
Illuminazione di emergenza (LL)	impianto (ovvero dispositivo/i) atto a garantire una opportuna illuminazione artificiale dei luoghi di lavoro quando viene a mancare quella fornita dall'impianto elettrico di rete. Questo impianto (o dispositivo/i) deve garantire: <ul style="list-style-type: none"> • accensione automatica; • sufficiente illuminazione per consentire alle persone presenti un esodo dai luoghi di lavoro in assoluta sicurezza; • autonomia proporzionata alle esigenze e alle caratteristiche dei luoghi di lavoro e, comunque, non inferiore a 30 minuti.
Illuminazione di posti di lavoro all'aperto (LL)	i posti di lavoro all'aperto devono disporre, durante le ore di oscurità, degli stessi requisiti validi per gli ambienti interni corrispondenti ai medesimi compiti visivi.
Illuminazione generale (V/LL)	un ambiente interno deve essere munito di una idonea illuminazione generale.
Illuminazione localizzata del singolo posto di lavoro (LL)	l'illuminazione localizzata del singolo posto di lavoro è ammessa solo se coordinata con l'illuminazione generale del locale. L'illuminazione supplementare, per ogni singolo posto di lavoro, può essere necessaria solo se esistono esigenze particolari come, per esempio: <ul style="list-style-type: none"> • attività in cui siano presenti compiti visivi impegnativi e per i quali il lavoro si svolge essenzialmente in aree ristrette e ben determinate del locale; • compiti visivi che richiedano l'identificazione dei contrasti, contorni, forme e strutture. In tal caso la luce che deve provenire da direzioni prestabilite, fisse o variabili, deve avere caratteristiche cromatiche particolari o deve essere idonea a creare "determinati" livelli di luminanza; • posti di lavoro dove l'illuminazione generale è insufficiente; • quando viene eseguito un determinato tipo di lavoro su oggetti con superfici con elevato grado di riflessione.
Impastatrice (M)	macchina utilizzata per la preparazione meccanica delle malte cementizie e degli intonaci.
Impianti di sicurezza (LL/A/I)	impianti (e dispositivi) attinenti alla sicurezza sul luogo di lavoro, come gli impianti di: <ul style="list-style-type: none"> • allarme; • rivelazione incendi; • estinzione e lotta agli incendi ecc.
Impianti (o dispositivi) fissi di estinzione incendi (A/I)	sistemi o dispositivi che hanno lo scopo di intervenire, automaticamente o manualmente, per l'estinzione di un incendio.
Impianto (V)	l'insieme di attrezzature, di apparecchiature, di dispositivi, di congegni ecc., concorrenti a una stessa funzione (come, per esempio, un impianto elettrico, di riscaldamento, di allarme automatico d'incendio ecc.).
Impianto a rischio specifico di incendio (A/I)	impianto, o installazione, che presenta un rischio d'incendio e che fa parte di una delle attività soggetta al controllo dei VVF.
Impianto (ovvero dispositivi) automatico di rivelazione incendi (A/I)	impianti o dispositivi atti a rivelare, segnalare e localizzare automaticamente un principio d'incendio. Hanno il fine di avvisare le persone presenti, affinché queste possano abbandonare l'area senza pericoli.
Impianto di allarme acustico e ottico (V)	sistemi o dispositivi che hanno lo scopo di avvertire le persone, presenti in un determinato luogo, del verificarsi di una emergenza. Possono essere: <ul style="list-style-type: none"> • acustici (a sirena, a campana, ad altoparlante ecc.); • ottici.
Impianto di utilizzazione (V/E)	impianto costituito dai circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina, comprese le relative apparecchiature di manovra, di sezionamento, di interruzione, di protezione ecc.
Impianto elettrico (E)	insieme di componenti elettrici elettricamente associati al fine di soddisfare a scopi specifici e aventi caratteristiche coordinate.
IMQ (V)	Istituto Italiano del Marchio di Qualità.
INAIL (V)	Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.
Incendio (V)	evento conseguente all'incendiarsi e al bruciare di sostanze combustibili o infiammabili, con danno a cose e a persone.
Incidente rilevante (V)	avvenimento, come una emissione, un incendio, una esplosione di rilievo connessi a uno sviluppo incontrollato di una attività industriale, che dia luogo a un pericolo, sia all'interno, sia all'esterno dell'area dello stabilimento, sia per l'uomo, sia per l'ambiente;
Indicatori luminosi e visualizzatori (V/M)	gli indicatori luminosi e i visualizzatori hanno lo scopo di fornire le seguenti informazioni: <ul style="list-style-type: none"> • segnalazione: per attirare l'attenzione dell'operatore o per indicargli di eseguire una determinata manovra. I colori rosso, giallo, verde e blu sono abitualmente utilizzati allo scopo; • conferma: per confermare un comando, uno stato o una condizione o per confermare la fine di un periodo di cambiamento o di transizione. I colori blu e bianco sono abitualmente utilizzati allo scopo (in alcuni casi può essere usato anche il colore verde).

Informazione (V)	attività affidata al datore di lavoro che deve informare le persone alle sue dipendenze sui rischi generali e specifici riguardanti l'attività espletata dall'azienda.
Infortunio (V)	<ul style="list-style-type: none"> • domestico: evento lesivo avvenuto all'interno dell'abitazione del soggetto infortunato, ovvero presso le sue pertinenze (per esempio, il cortile, il giardino, le scale ecc.). • sul lavoro: evento lesivo avvenuto per causa violenta in occasione di una attività lavorativa, da cui sia derivata la morte, un'inabilità permanente o temporanea al lavoro.
Interblocco (M)	si veda "dispositivo di interblocco di una macchina".
Intercapedine antincendio (A/I)	vano di distacco con funzione di aerazione e/o scarico dei prodotti della combustione, di larghezza trasversale non inferiore a 0,60 m, con funzione di passaggio di persone di larghezza trasversale non inferiore a 0,90 m. Longitudinalmente è delimitata dai muri perimetrali (con o senza aperture) appartenenti al fabbricato servito e da terrapieno e/o da muri di altro fabbricato, aventi pari resistenza al fuoco. Per i soli scopi di aerazione e scarico dei prodotti della combustione, è delimitata inferiormente da un piano ubicato a quota non inferiore a 1,00 m dall'intradosso del solaio del locale stesso. Per la funzione di passaggio di persone, la profondità della intercapedine deve essere tale da assicurare il passaggio nei locali serviti attraverso varchi aventi altezza libera di almeno 2,00 m. Superiormente è delimitata da "spazio scoperto".
Interruttore (attuatore) (M)	dispositivo mediante il quale si apre e si chiude un circuito elettrico.
Interruttore differenziale (E)	particolare tipo di interruttore automatico nel quale un relè differenziale, rilevando una non uguaglianza tra le correnti totali di ingresso e di uscita di un impianto, fornisce il segnale per l'apertura dell'interruttore (è impiegato nei sistemi di protezione contro i contatti accidentali di persone, con elementi in tensione).
Involucro (V)	elemento in grado di fornire la protezione dei materiali contro influenze esterne e contro il contatto diretto in ogni direzione. Un involucro può essere: <ul style="list-style-type: none"> • un armadio o una cassetta, montati sulla macchina o separati da essa; • uno scomparto, costituito da uno spazio chiuso che fa parte della struttura della macchina; • un locale chiuso.
Ipoacusia da rumore (V)	forma di sordità (totale o parziale) che può colpire i lavoratori esposti, per un dato tempo, al rumore (di una singola macchina, ovvero al rumore di fondo di un intero ambiente lavorativo), senza l'utilizzo di adeguati dispositivi di protezione (DPI).
ISO (V)	Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione.
ISPESL (V)	Istituto Superiore per la Prevenzione e la sicurezza del Lavoro.
Ispettorato del lavoro (V)	settore del Ministero del Lavoro che si occupa della vigilanza di alcuni aspetti della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro. Prima della Riforma Sanitaria, l'Ispettorato del lavoro gestiva tutta la vigilanza nei luoghi di lavoro, ma con l'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, una gran parte delle funzioni sono passate alle ASL.
Istruzioni per l'uso (V)	misure di sicurezza che consistono in un insieme di mezzi di comunicazione, come testi, parole, segni, segnali, simboli o diagrammi, usati separatamente o in combinazione, per trasferire istruzioni all'utilizzatore. Sono dirette agli utilizzatori professionisti e/o non professionisti.
Istruzioni per l'uso di una macchina (M)	ogni macchina deve essere accompagnata da un'istruzione per l'uso, che fornisca almeno le seguenti informazioni: <ul style="list-style-type: none"> • riepilogo delle indicazioni previste per la marcatura, eventualmente completate dalle indicazioni atte a facilitare la manutenzione (come, per esempio, l'indirizzo dell'importatore); • le condizioni di utilizzazione previste; • il/i posti di lavoro che possono essere occupati dai lavoratori; • le istruzioni per eseguire senza alcun rischio: <ul style="list-style-type: none"> - la messa in funzione; - l'utilizzazione; - il trasporto; - l'installazione; - il montaggio e lo smontaggio; - la regolazione; - la manutenzione e la riparazione; - eventuali istruzioni per l'addestramento. <p>Le istruzioni saranno redatte dal fabbricante o dal suo rappresentante stabilito nella Comunità, in una delle lingue del Paese di utilizzazione e, preferibilmente, accompagnate dalla versione in un'altra lingua della Comunità, come, per esempio, in quella del Paese in cui è stabilito il fabbricante o il suo rappresentante.</p> <p>Alle istruzioni per l'uso saranno allegati gli schemi della macchina necessari per la messa in funzione, la manutenzione, l'ispezione, il controllo del buon funzionamento e, all'occorrenza, la riparazione della macchina e ogni altra avvertenza utile, soprattutto in materia di sicurezza.</p>
L	
Larghezza delle uscite di ciascun compartimento (A/I)	numero complessivo di moduli di uscita necessari allo sfollamento totale del compartimento.
Larghezza di una porta o luce netta di una porta (LL)	larghezza di passaggio al netto dell'ingombro dell'anta mobile in posizione di massima apertura, se scorrevole, in posizione di apertura a 90 gradi, se incernierata (larghezza utile di passaggio).

Lavoratore (V/LL)	persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con familiari con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale, avviati presso datori di lavoro per agevolarne o perfezionare le loro scelte professionali. Sono equiparati, inoltre, gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, di macchine, di apparecchi e di attrezzature di lavoro in genere, di agenti chimici e biologici.
Lavoratore autonomo (V/LL)	persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione di un'opera senza vincolo di subordinazione.
Lavoratore incaricato della gestione delle emergenze (LL)	soggetto/i designato e formato ai sensi dell'art. 12, lettera b), D.Lgs. n. 626/1994, a cura del datore di lavoro, con corsi teorico-pratici, per l'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta agli incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato e, comunque, di gestione dell'emergenza.
Lavoratore incaricato della gestione del pronto soccorso (LL)	soggetto/i designato ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 626/1994, formato a cura del datore di lavoro, con corsi di istruzione teorico-pratica, per l'attuazione delle misure di primo intervento e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso.
Lavoro in quota (LL)	attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta a una altezza superiore ai 2.00 m rispetto a un piano stabilito.
Lesioni dorso-lombari, in relazione alla movimentazione manuale dei carichi (LL)	lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee e nerveovascolari a livello dorso-lombare.
Luce netta di una porta o di una porta-finestra (BA)	larghezza di passaggio al netto dell'ingombro dell'anta mobile in posizione di massima apertura.
Lumen - lm (V)	Unità di misura del flusso luminoso.
Lux (V)	unità di misura dell'illuminamento.
Luxmetro (V)	apparecchio per la misurazione dell'illuminamento.
Luoghi di lavoro (LL)	luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda, ovvero unità produttiva, comunque accessibile per il lavoro.
Luogo sicuro (A/I)	spazio scoperto, ovvero compartimento antincendio, separato da altri compartimenti mediante spazio scoperto o filtri a prova di fumo, avente caratteristiche idonee a ricevere e a contenere un predeterminato numero di persone, ovvero consentire il movimento ordinato.
M	
Macchinario (macchina) (M)	insieme di parti o componenti, di cui almeno uno mobile, collegati fra loro, con appropriati azionatori, circuiti di comando e di potenza ecc. della macchina, connessi solidamente per un'applicazione ben determinata, in particolare, per la trasformazione, il trattamento, la movimentazione o il confezionamento di un materiale.
Manometro (V)	strumento atto a misurare la pressione di un fluido rispetto a una pressione nota (pressione relativa).
Manutenzione (V)	complesso delle operazioni necessarie a mantenere una opportuna funzionalità ed efficienza di dispositivi, di macchine, di attrezzature e di impianti.
Manutenzione ordinaria (V/M)	complesso delle operazioni, da attuare <i>in loco</i> , finalizzate a mantenere in efficienza i dispositivi, le macchine, le attrezzature e gli impianti, tramite strumenti e attrezzature di uso corrente.
Manutenzione straordinaria (V/M)	complesso delle operazioni che non possono essere eseguite <i>in loco</i> , finalizzate a mantenere in efficienza i dispositivi, le macchine, le attrezzature e gli impianti, tramite strumenti e attrezzature particolari, e/o che comportino revisioni o sostituzioni di "parti" delle apparecchiature.
Marcatura (V/M)	segnali o scritte per l'identificazione del tipo di componente o di apparecchio, apposti dal costruttore del componente o dell'apparecchio.
Marcatura minima (M)	le marcature minime devono comprendere: <ul style="list-style-type: none"> • nome e indirizzo del costruttore; • marchi obbligatori (nei Paesi appartenenti alla CEE, il marchio CE che comprende anche l'anno di fabbricazione); • designazione della serie e del tipo; • numero di matricola, se previsto; • caratteristiche nominali (obbligatorie per i prodotti elettrici - tensione, frequenza, potenza ecc. - e per le macchine destinate a essere utilizzate in atmosfere potenzialmente esplosive).
Massa (E)	parte conduttrice di un equipaggiamento elettrico, che può essere toccata e che non è in tensione in condizioni ordinarie ma che può andare in tensione in condizioni di guasto.

Massa estranea (E)	parte conduttrice non facente parte dell'impianto elettrico in grado di introdurre un potenziale (generalmente il potenziale di terra).
Massimo affollamento ipotizzabile (A/I)	numero di persone ammesso in un compartimento; è determinato dal prodotto della densità di affollamento per la superficie lorda del pavimento.
Materiale (A/I)	componente (o componenti variamente associati) che può (o che possono) partecipare alla combustione in dipendenza della propria natura chimica e delle effettive condizioni di messa in opera per l'utilizzazione.
Medico competente (LL)	medico in possesso di uno dei seguenti titoli: <ul style="list-style-type: none"> • specializzazione in medicina del lavoro o medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro o in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica; • docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro; • autorizzazione di cui all'art. 55, D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277.
Medicina del lavoro (V)	ramo della scienza medica che studia le malattie professionali e i mezzi per prevenirle.
Microclima (V/LL)	insieme delle situazioni riguardanti la climatizzazione di un determinato ambiente in relazione ai seguenti parametri: <ul style="list-style-type: none"> • temperatura; • umidità relativa; • ventilazione; • calore radiante; • condizionamento.
Microorganismo (V/LL)	qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico.
Modulo di uscita (A/I)	unità di misura della larghezza delle uscite; il "modulo uno" che si assume di 0,60 m, esprime la larghezza media occupata da una persona.
Mola (M)	utensile rotante di materiale abrasivo utilizzata nelle lavorazioni di sbavatura, rettifica, affilatura ecc., di materiali metallici e non.
Molazza (M)	macchina utilizzata per la preparazione delle malte per le quali è richiesta una determinata granulometria.
Monitoraggio (V)	controllo dell'evoluzione di una data situazione riguardante la valutazione dei rischi di una determinata azienda ovvero unità produttiva.
Movimentazione manuale dei carichi (LL)	operazioni di trasporto e di sostegno di un carico a opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per sue caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli comporti, fra l'altro, rischi di lesioni dorso-lombari. Le caratteristiche del carico che possono costituire un rischio, sono le seguenti: <ul style="list-style-type: none"> • il carico è troppo pesante (Kg 30); • il carico è ingombrante o difficile da afferrare; • il carico è in equilibrio instabile ovvero il suo contenuto rischia di spostarsi; • il carico è ubicato in una posizione tale per cui deve essere afferrato o maneggiato a una certa distanza dal tronco ovvero con una torsione o inclinazione del tronco.
N	
Naspo (A/I)	attrezzatura antincendio costituita da una bobina mobile su cui è avvolta una tubazione semirigida, collegata a una estremità a una rete di alimentazione idrica in pressione e terminante all'altra estremità con una lancia erogatrice del getto.
Norme armonizzate (V)	sono le norme europee (EN).
O	
Operatore (V)	persona addetta all'installazione, al funzionamento, alla regolazione, alla manutenzione, alla pulizia, alla riparazione o al trasporto di una macchina.
Organismo di certificazione (V)	organismo che effettua la certificazione di conformità.
Organo di vigilanza (V)	organo del SSN, salve le diverse disposizioni previste da norme speciali.
Ostacolo (V)	elemento inteso a impedire un contatto diretto involontario, ma non a impedire un contatto diretto intenzionale.
P	
Pacchetto di medicazione (LL)	si veda "contenuto minimo del pacchetto di medicazione".
Parapetto normale (V/LL)	è considerato un parapetto "normale" un parapetto che soddisfi le seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> • sia costituito con materiale rigido e resistente e in buono stato di conservazione; • abbia un'altezza utile di almeno 1 metro;

	<ul style="list-style-type: none"> • sia costituito da almeno 2 correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore e il pavimento; • sia costituito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme e in ogni sua parte, al massimo sforzo al quale può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione. È considerato "parapetto normale con arresto al piede" il parapetto completato con fascia continua poggiate sul piano di calpestio e alta almeno 15 cm. È considerato equivalente ai parapetti come definiti in precedenza, qualsiasi protezione, quale un muro, una balaustra, una ringhiera e simili, realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti, non inferiori a quelle presentate dai parapetti stessi.
Pericoli derivanti dai ripari di una macchina (M)	<p>devono essere evitati pericoli che potrebbero essere causati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dalla costruzione del riparo (come, per esempio, bordi e angoli vivi, materiali ecc.); • dal movimento del riparo (come, per esempio, zone di cesoiamento o di schiacciamento generate da ripari motorizzati o pesanti che possono cadere).
Pericolo (V)	qualità intrinseca di un determinato fattore, avente il potenziale di causare danno.
Pericolo di incendio (A/I)	<p>qualità intrinseca di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • determinati materiali; • attrezzature; • metodologie e pratiche di lavoro; • utilizzo di un ambiente di lavoro, che presenti il potenziale di causare un incendio.
Pericolo di una macchina di natura (M)	<p>i pericoli di una macchina possono essere di origine:</p> <ul style="list-style-type: none"> • meccanica: i pericoli di origine meccanica comprendono tutti i fattori fisici che possono essere all'origine di una lesione dovuta all'azione meccanica di parti di macchine, di utensili, di pezzi di lavorazione o di materiali solidi o fluidi proiettati (pericoli di schiacciamento, di cesoiamento, di taglio, di trascinarsi o di intrappolamento, di urto, di perforazione, di attrito o di abrasione, di eiezione di un fluido ad alta pressione ecc.); • elettrica: i pericoli di origine elettrica possono provocare lesioni o morte derivanti da elettrocuzioni e da bruciature (provocate, per esempio, dal contatto di persone con elementi in tensione); • termica: i pericoli di origine termica possono causare bruciature e scottature (provocate, per esempio, dal contatto con oggetti o materiali a temperatura estrema, da fiamme o da esplosioni ecc.).
Pericolo generato dall'inosservanza dei principi ergonomici in fase di progettazione della macchina (M)	<p>un errato abbinamento della macchina con le caratteristiche e le capacità umane si può manifestare mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • effetti fisiologici risultanti, per esempio, da posizioni errate, sforzi eccessivi o ripetitivi ecc.; • effetti psico-fisiologici causati da eccessivo o scarso impegno mentale, tensione ecc. derivanti dalla conduzione, sorveglianza o manutenzione di una macchina entro i limiti del suo uso previsto; • errori umani.
Persona addestrata (E)	persona sufficientemente informata, o sorvegliata da persone qualificate, in modo che non sia esposta ai pericoli rappresentati dall'elettricità (per esempio, operatori o addetti alla manutenzione ecc.).
Persona esposta (V)	qualsiasi persona che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa.
Personale addetto alla gestione delle emergenze (LL)	si veda "lavoratore incaricato della gestione delle emergenze".
Persone con difficoltà cognitive (BA)	sono le persone che, avendo una disabilità cognitiva, possono trovarsi di fronte alla difficoltà nell'eseguire gli adempimenti necessari in una situazione di emergenza.
Persone con difficoltà motorie (BA)	sono le persone che, utilizzando una sedia a rotelle, possono trovarsi di fronte alla difficoltà, ovvero alla impossibilità, di percorrere una via di esodo in una situazione di emergenza.
Persone con difficoltà sensoriali (BA)	sono le persone che, disponendo di una visibilità o un udito limitato o menomato, possono trovarsi di fronte alla difficoltà, ovvero nell'impossibilità, di percepire segnalazioni di allarme sonoro e/o ottico in una situazione di emergenza.
Persone del pubblico (A/I)	soggetti della popolazione, esclusi i lavoratori, gli apprendisti e gli studenti, esposti in ragione della propria attività.
Persone qualificate (E)	persone che hanno conoscenze tecniche o esperienza sufficiente a consentire loro di evitare i pericoli che può presentare l'elettricità.
Piano di emergenza (LL)	<p>insieme delle misure tecnico-organizzative predisposte per fronteggiare una emergenza sul luogo di lavoro, ha il fine di fornire ai lavoratori istruzioni comportamentali in una situazione di pericolo. Il piano di emergenza, che può essere di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • piano; • edificio; • unità produttiva; • impianto o stabilimento, <p>consiste in un "documento" che, redatto dal datore di lavoro (in collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione), comprende fundamentalmente due parti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la prima, di carattere generale, con la descrizione dei luoghi di lavoro; • la seconda con la descrizione delle procedure da adottare al verificarsi di una emergenza.

Piano operativo di sicurezza in un cantiere temporaneo e mobile (LL)	il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art. 4, decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche.
Piegaferrì (M)	macchina utilizzata per la piegatura di barre d'acciaio per la realizzazione di staffe e di sagomati per cemento armato.
Piegaferrì/cesoie combinate (M)	macchina utilizzata per la piegatura e il taglio di barre d'acciaio per la realizzazione di staffe e di sagomati per cemento armato.
Pittogramma (V)	messaggio trasmesso tramite un'immagine che "vieta", "prescrive" o "indica" un determinato comportamento da adottare. È utilizzato sui cartelli di sicurezza.
Polizia (V)	corpo con compiti di mantenimento dell'ordine pubblico, ha preso l'attuale denominazione di "Polizia di Stato" con legge 1° aprile 1981, n. 121. La Polizia di Stato costituisce una delle strutture operative della Protezione civile.
Posto di lavoro per videoterminali (LL)	insieme comprendente le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, ovvero <i>software</i> per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il <i>modem</i> , la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante.
Preposto (LL)	è colui che sovrintende ovvero vigila affinché siano correttamente applicate le direttive del proprio superiore gerarchico e che ha l'obbligo di effettuare la sorveglianza sulla applicazione delle misure di sicurezza e di igiene previste nell'ambito della propria attività lavorativa.
Presenze (A/LL)	numero complessivo di addetti e di ospiti contemporaneamente presenti in un determinato luogo di lavoro. Questo coincide con il massimo affollamento ipotizzabile.
Presidi antincendio (A/I)	attrezzature, mezzi, sistemi e dispositivi di protezione attiva antincendio.
Prevenzione (V)	il complesso delle disposizioni o delle misure adottate o previste, in tutte le fasi dell'attività lavorativa, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.
Prevenzione dei rischi dovuti a elementi mobili di una macchina (M)	gli elementi mobili della macchina devono essere progettati, costruiti e disposti per evitare i rischi ovvero, se sussistono i rischi, essere muniti di protezioni tali da prevenire comunque qualsiasi rischio di contatto che possa provocare danni.
Prevenzione incendi (A/I)	insieme delle misure, dei provvedimenti, dei dispositivi, dei mezzi e delle attrezzature adottate per: <ul style="list-style-type: none"> • prevenire l'insorgenza di un incendio; • combattere l'incendio, nel momento in cui questo si è comunque verificato, al fine di limitare le conseguenze per cose e persone.
Progettazione di una macchina (M)	serie di azioni che comprendono: <ul style="list-style-type: none"> • lo studio della macchina stessa, tenendo conto di tutte le fasi della sua "vita": <ul style="list-style-type: none"> - costruzione; - trasporto e messa in servizio (assemblaggio, installazione e regolazione); - uso (messa a punto, addestramento, funzionamento, pulizia, ricerca di guasti e manutenzione); • la preparazione delle istruzioni tecniche relative a tutte le fasi, citate nei punti precedenti, della "vita" della macchina.
Pronto soccorso aziendale (V)	complesso dei provvedimenti necessari per l'attuazione delle misure di pronto soccorso e assistenza medica di emergenza, organizzato dal datore di lavoro dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, sentito il medico competente (quando previsto) e comprendente anche i necessari rapporti con i servizi esterni e per il trasporto dei lavoratori infortunati.
Protezione civile (V)	complesso degli interventi predisposti preventivamente per proteggere fatti calamitosi di particolare gravità da determinare situazioni di emergenza o di pericolo per le popolazioni. I compiti della PC, definiti con legge 24 febbraio 1992, n. 222, sono il coordinamento di tutte le Amministrazioni pubbliche centrali e periferiche (VVF, CRI, FFAA, Polizia di Stato, SSN, Soccorso alpino, Organizzazioni di volontariato).
Protezioni (V/M)	misure di sicurezza che consistono nell'impiego di mezzi tecnici specifici (ripari, dispositivi di sicurezza ecc.) utilizzati per proteggere le persone dai pericoli che non possono essere ragionevolmente eliminati o sufficientemente limitati attraverso la progettazione. Le protezioni: <ul style="list-style-type: none"> • devono essere di costituzione robusta; • non devono provocare rischi supplementari; • non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci; • devono essere situati a una distanza sufficiente dalla zona pericolosa; • non devono limitare più del necessario l'osservazione del ciclo di lavoro; • devono permettere gli interventi indispensabili per l'installazione e/o la sostituzione degli attrezzi, nonché i lavori di manutenzione, limitando, però, l'accesso soltanto al settore in cui deve essere effettuato il lavoro e, se possibile, senza smontare la protezione o il dispositivo di protezione.

Psicologia del lavoro (LL/V)	settore della psicanalisi che si interessa dello studio delle problematiche psicologiche che riguardano l'uomo: • a contatto diretto con macchine, impianti e attrezzature; • all'interno dei luoghi di lavoro, con il fine di rendere gli ambienti di lavoro sempre più "a misura d'uomo".
Psicrometro	strumento per misurare l'umidità relativa. È uno degli strumenti facenti parte delle "unità microclimatiche".
Pulitura della macchina (M)	la macchina deve essere progettata e costruita in modo che la pulitura delle sue parti interne sia possibile senza penetrare nelle stesse.
Pulsante (V/M)	elemento mediante il quale, per semplice pressione, si può mettere in funzione un congegno, un'apparecchiatura o un impianto (per esempio, per attivare un dispositivo di allarme acustico).
Pulsante a forma di fungo (M)	tipo di attuatore utilizzato per l'arresto di emergenza.
R	
Raccomandazioni riportate sulle confezioni dei prodotti pericolosi (V)	sulle confezioni dei prodotti pericolosi devono essere sempre riportati, oltre ai noti simboli di pericolo, anche: • le frasi di rischio "R" (come, per esempio, R1 = esplosivo allo stato secco); • i consigli di prudenza "S" (come, per esempio, S1 = conservare sotto chiave).
Radiazione ionizzante (LL/V)	forma di propagazione della energia elettromagnetica, sottoforma di onde elettromagnetiche con frequenza superiore a 1.015 Hz.
Radiazione non ionizzante (LL/V)	forma di propagazione dell'energia elettromagnetica, sottoforma di onde elettromagnetiche con frequenza inferiore a 1.015 Hz.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (LL)	persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
Reazione al fuoco (A/I)	grado di partecipazione di un materiale combustibile al fuoco al quale è sottoposto. In relazione a questo, i materiali sono assegnati alle classi 0, 1, 2, 3, 4 e 5 con l'aumentare della loro partecipazione alla combustione; quelli di classe 0 sono non combustibili (circolare del Ministero dell'Interno 17 maggio 1980, n. 12).
Registro infortuni (LL)	registro nel quale il datore di lavoro è tenuto ad annotare tutti gli infortuni che avvengono in azienda.
REI (A/I)	indica la resistenza al fuoco dei componenti e delle strutture.
Resistenza al fuoco (REI) (A/I)	tempo durante il quale un elemento da costruzione (componente o struttura) tende a conservare i seguenti requisiti: • stabilità meccanica (R); • tenuta alle fiamme, ai fumi e ai gas (E); • isolamento termico (I). La sigla REI è seguita da un numero che esprime il tempo, espresso in minuti primi, per i quali un componente o una struttura conserva le caratteristiche di stabilità, di tenuta e di isolamento termico, dal momento in cui è stata sottoposta all'azione del fuoco. Per esempio, una porta REI 120, conserva le caratteristiche descritte per 120 minuti primi.
Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (LL)	persona designata dal datore di lavoro in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 8-bis, D.Lgs. n. 626/1994.
Responsabile dei lavori in un cantiere temporaneo e mobile (LL)	soggetto che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione, della esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera. Nel caso di appalto di opera pubblica, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 7, legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche.
Rete di distribuzione (A/I)	complesso delle tubazioni di un impianto fisso di estinzione incendi, situato a valle della stazione di controllo.
Rete di idranti (A/I)	sistema di tubazioni fisse in pressione per l'alimentazione idrica di 1 o più idranti.
Reti di sicurezza utilizzate nell'industria delle costruzioni (LL)	le reti di sicurezza sono delle attrezzature di sicurezza utilizzate in edilizia, come dispositivo di protezione collettiva, per prevenire e arrestare la caduta di persone che svolgono la loro attività lavorativa sui tetti, sui ponti, sui solai e sulle costruzioni elevate aperte.
Rifiuto (V)	si dice rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto rientrante nelle categorie di rifiuti previste dall'Allegato A al D.Lgs. n. 22/1997.
Riparo di una macchina (M)	elemento di una macchina utilizzato in modo specifico per fornire protezione mediante una barriera fisica. In funzione della sua costruzione, un riparo può essere chiamato: • cuffia; • coperchio; • schermo; • porta; • recinzione ecc.

	<p>Il riparo di una macchina può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fisso: riparo mantenuto in posizione (cioè chiuso): <ul style="list-style-type: none"> - in modo permanente (mediante saldatura ecc.); - per mezzo di elementi di fissaggio (viti, bulloni ecc.) che ne rendono impossibile la rimozione/apertura senza l'ausilio di utensili; • mobile: riparo generalmente collegato meccanicamente all'incastellatura della macchina o a un elemento fisso vicino (per esempio, mediante cerniere o guide) e che può essere aperto senza l'ausilio di utensili; • regolabile: riparo fisso o mobile che può essere regolato come elemento unico o che incorpora una parte/parti regolabile/i; • interbloccato: riparo associato a un dispositivo di interblocco, in modo che: <ul style="list-style-type: none"> - le funzioni pericolose della macchina "interessate" dal riparo non possano essere svolte finché il riparo non sia stato chiuso; - se il riparo viene aperto durante lo svolgimento delle funzioni pericolose della macchina, sia dato un ordine di arresto; - la chiusura del riparo consenta l'esecuzione delle funzioni pericolose della macchina "interessata" dal riparo, ma non ne comandi l'avvio; • interbloccato con bloccaggio del riparo: riparo associato a un dispositivo di interblocco e a un dispositivo di bloccaggio del riparo, in modo che: <ul style="list-style-type: none"> - le funzioni pericolose della macchina "interessate" dal riparo non possano essere svolte finché il riparo non sia stato chiuso e bloccato; - il riparo rimanga chiuso e bloccato finché il pericolo di lesioni derivante dalle funzioni pericolose della macchina non sia cessato; - la chiusura del bloccaggio del riparo consenta l'esecuzione delle funzioni pericolose della macchina "interessata" dal riparo ma non ne comandi l'avvio; • con comando dell'avviamento: riparo associato a un dispositivo di interblocco (con o senza bloccaggio del riparo), in modo che: <ul style="list-style-type: none"> - le funzioni pericolose della macchina "interessata" dal riparo non possano essere svolte finché il riparo non sia stato chiuso, - la chiusura del riparo comandi l'avvio della/e funzione/i pericolosa/e della macchina.
Rischi di caduta da una macchina (M)	le parti della macchina sulle quali è previsto lo spostamento o lo stazionamento di persone devono essere progettate e costruite in modo da evitare che gli addetti possano scivolare, inciampare o cadere su queste parti o fuori di esse.
Rischi dovuti alla caduta e alla proiezione di oggetti di una macchina (rischi meccanici) (M)	devono essere prese precauzioni per evitare la caduta o la proiezione di oggetti (pezzi lavorati, utensili, trucioli, frammenti, residui ecc.) che possono presentare un rischio per i lavoratori.
Rischi dovuti alle macchine combinate (rischi meccanici) (M)	quando la macchina è prevista per poter eseguire diversi tipi di operazioni, con ripresa manuale del pezzo fra ogni operazione, essa deve essere progettata e costruita in modo che ciascun elemento possa essere utilizzato separatamente senza che gli altri elementi costituiscano un pericolo o un impedimento per la persona esposta. A tal fine, gli elementi che non risultano protetti devono poter essere messi in moto o arrestati individualmente.
Rischi dovuti a superfici, spigoli e angoli di una macchina (rischi meccanici) (M)	gli elementi accessibili della macchina devono essere privi, entro i limiti consentiti dalle loro funzioni, di angoli acuti e spigoli vivi nonché di superfici rugose che possono causare lesioni.
Rischi generati dal rumore di una macchina (M)	la macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che i rischi dovuti all'emissione di rumore aereo siano ridotti al livello minimo, tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di mezzi atti a ridurre le vibrazioni, in particolare alla fonte.
Rischi generati dalle vibrazioni di una macchina (M)	la macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che i rischi dovuti alle vibrazioni trasmesse dalla macchina siano ridotti al livello minimo, tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di mezzi atti a ridurre le vibrazioni, in particolare alla fonte.
Rischi generati da radiazioni di una macchina (M)	la macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che qualsiasi emissione di radiazioni da parte della macchina sia limitata a quanto necessario e al suo funzionamento e i suoi effetti sulle persone esposte siano nulli o ridotti a proporzioni non pericolose.
Rischio (V)	misura della probabilità o della frequenza che si verifichi un evento o una situazione potenzialmente avversa.
Rischio di rottura durante il funzionamento di una macchina (rischi meccanici) (M)	gli elementi della macchina, nonché i loro organi di collegamento, devono resistere agli sforzi ai quali devono essere sottoposti durante l'utilizzazione prevista dal fabbricante.

Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi (V)	<p>riunione indetta, almeno 1 volta l'anno, dal datore di lavoro di aziende ovvero unità produttive con più di 15 dipendenti, alla quale partecipano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il datore di lavoro o un suo rappresentante; • il RSPP; • il medico competente (quando previsto); • il RLS. <p>Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il "documento" di cui all'art. 4, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 626/1994; • l'idoneità dei mezzi di protezione individuale; • i programmi di informazione e di formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute. <p>Questa riunione ha luogo anche in occasione di significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori.</p>
Rivelatori d'incendio (A/I)	dispositivi destinati a rivelare, segnalare e localizzare automaticamente un principio d'incendio.
Rivestimento ignifugo (A/I)	materiale di rivestimento per migliorare le caratteristiche di resistenza al fuoco di una compartimentazione (per esempio, vermiculite-gesso, vermiculite-cemento, lastre di gesso ecc.).
RLS (V)	Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza.
RSPP (V)	Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.
S	
Scala (V)	attrezzatura da lavoro dotata di pioli o di gradini sui quali una persona può salire, scendere e sostare per brevi periodi e che permette di superare dislivelli e di raggiungere posti di lavoro in quota.
Scala a prova di fumo con zona filtro mantenuta in soprappressione (A/I)	<p>scala realizzata all'interno di un apposito vano costituente un compartimento antincendio, al quale si accede tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • porta resistente al fuoco (REI); • disimpegno, costituente compartimento antincendio, al quale si accede da una porta resistente al fuoco (REI). Questo disimpegno viene mantenuto in soprappressione per evitare che la "zona filtro" sia invasa dai fumi di un incendio.
Scala di sicurezza esterna (A/I)	<p>scala totalmente esterna, rispetto al fabbricato servito, munita di un parapetto regolamentare e realizzata secondo i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i materiali devono essere incombustibili; • la parete esterna dell'edificio su cui è collocata la scala, compresi gli eventuali infissi, deve possedere, per una larghezza pari alla proiezione della scala incrementata di 2,50 m per ogni lato, requisiti di resistenza al fuoco almeno REI/RE 60. In alternativa, la scala esterna deve distaccarsi di almeno 2,50 m dalle pareti dell'edificio e collegarsi alle porte di piano tramite passerelle protette con setti laterali, a tutta altezza, aventi requisiti di resistenza al fuoco pari a REI/RE 60.
Scala portatile (V)	scala che può essere trasportata e installata a mano, senza l'ausilio di mezzi meccanici.
Scala protetta (A/I)	scala all'interno di un vano costituente un compartimento antincendio avente accesso diretto da ogni piano, con porte di resistenza al fuoco REI predeterminata e dotate di congegno di autochiusura.
Segnale (V)	indicazione di tipo ottico o acustico (stabilita d'intesa o convenzionale) con cui si dà una comunicazione, un avvertimento, un ordine a una o a più persone (per esempio, segnali ferroviari, stradali, di sicurezza e/o di salute sui luoghi di lavoro ecc.).
Segnale acustico (V/LL)	segnalazione sonora in codice, emessa da un apposito dispositivo sonoro (campana, sirena ecc.), senza impiego di voce umana o di sintesi vocale. Il codice da utilizzare per segnalare l'ordine di evacuazione, deve essere continuo.
Segnale gestuale (V/LL)	segnalazione visiva, ottenuta tramite un movimento o una posizione delle braccia in forma convenzionale, per fornire idonei messaggi (per esempio, alti, inizio, fine, sollevare, avanzare, retrocedere ecc.).
Segnale luminoso (V/LL)	segnalazione luminosa trasmessa da un dispositivo costruito con materiale trasparente che, illuminato dall'interno o sul retro dell'involucro, appare come una superficie luminosa, evidenziando, specie al buio, un messaggio (per esempio, uscita di sicurezza).
Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro (LL)	<p>cartellonistica che trasmette, mediante una forma, un colore e un pittogramma, un messaggio di sicurezza.</p> <p>È composta da segnali di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • divieto: forma rotonda; pittogramma nero su fondo bianco, bordo e banda trasversale (a 45°) rossi; • avvertimento: forma triangolare; pittogramma nero su fondo giallo; bordo nero; • prescrizione: forma rotonda; pittogramma bianco su fondo azzurro; • salvataggio: forma quadrata o rettangolare; pittogramma bianco su fondo verde; • antincendio: forma quadrata o rettangolare; pittogramma bianco su fondo rosso.

Segnali acustici di avvertimento, compresi i segnali di avvertimento di preavvertimento (V/M/LL)	segnale che indica la possibilità o la presenza effettiva di una situazione di pericolo e che richiede misure adeguate per l'eliminazione del pericolo e indicazioni circa il comportamento e le azioni da adottare.
Segnali acustici di pericolo (V/LL)	segnale acustico che indica l'inizio e, se necessario, la durata e la fine di una situazione di pericolo.
Segnali acustici di sfollamento di emergenza (LL)	segnale che indica l'inizio o la presenza effettiva di un'emergenza comportante la possibilità di danni e che richiede alla/e persone di lasciare la zona pericolosa nel modo appropriato.
Segnali e dispositivi di avvertimento di una macchina (M)	è possibile utilizzare segnali visivi, quali luci lampeggianti e segnali acustici come sirene, per segnalare un evento pericoloso incombente, come l'avviamento o l'eccessiva velocità di una macchina. È indispensabile che questi segnali siano: <ul style="list-style-type: none"> • emessi prima che si verifichi l'evento pericoloso; • inequivocabili; • chiaramente percepiti e distinti da tutti gli altri segnali; • chiaramente riconoscibili dagli utilizzatori.
Servizio di prevenzione e protezione dai rischi (LL)	insieme delle persone, dei sistemi e dei mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e di protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva.
Servoscala (BA)	per servoscala e piattaforma elevatrice si intendono apparecchiature atte a consentire, in alternativa a un ascensore o a una rampa inclinata, il superamento di un dislivello a persone con ridotta o impedita capacità motoria.
Shock elettrico o elettrocuzione (V/E)	effetto patofisiologico risultante dal passaggio della corrente elettrica attraverso il corpo umano.
Sicurezza di una macchina (V/M)	capacità di una macchina di svolgere la sua funzione, di essere trasportata, installata, regolata, mantenuta, smantellata ed eliminata nelle condizioni d'uso previsto specificate nel manuale di istruzioni (in alcuni casi, in un dato periodo di tempo indicato nel manuale stesso) senza provocare lesioni o danno alla salute.
SIE (V)	Società Italiana di Ergonomia.
Simbolo o pittogramma (V/LL)	immagine che rappresenta una situazione o che prescrive un determinato comportamento, utilizzata su un cartello o su di una superficie luminosa.
Sistemi di canali (E)	sistema di involucri chiusi, muniti di una base con un coperchio amovibile destinato alla protezione completa di cavi e/o per l'installazione di altri eventuali componenti elettrici.
Sistemi di vie di uscita (A/I)	percorsi privi di ostacoli al deflusso, che consentono alle persone presenti all'interno di un edificio o di un locale di raggiungere un luogo sicuro. La lunghezza del percorso è funzione del livello di rischio incendio.
Situazione pericolosa (V/LL)	qualsiasi situazione in cui una persona è esposta a un pericolo o a più pericoli.
Sorgenti inquinanti (V/LL)	contaminanti di tipo chimico, fisico o biologico che influenzano l'inquinamento <i>indoor</i> e il conseguente benessere degli occupanti.
Sorveglianza (V/LL)	controllo visivo dei mezzi, delle attrezzature, dei dispositivi e degli impianti antincendio, che siano nelle normali condizioni di esercizio. Questo compito normalmente è affidato al personale incaricato della gestione delle emergenze.
Sovraccorrente (E)	qualsiasi corrente che supera il valore nominale. Per i conduttori, il valore nominale è la portata di corrente.
Sprinkler (impianto a pioggia) (A/I)	sistema fisso di spegnimento automatico d'incendio ad acqua.
Stabilità di una macchina (rischi meccanici) (M)	la macchina, compresi gli elementi e le attrezzature, deve essere progettata e costruita in modo che, nelle condizioni di funzionamento previste (eventualmente, tenuto conto delle condizioni climatiche), la sua stabilità sia tale da conservare l'utilizzazione senza il rischio di rovesciamento, di caduta o di spostamento in tempestivo.
Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali (V)	dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali che l'INAIL e l'ISPESL si forniscono reciprocamente, con il fine di verificare l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione e assicurativi e per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali.
Superficie lorda di un compartimento (A/I)	superficie in pianta compresa entro il perimetro interno delle pareti delimitanti il compartimento.

T

TAR (V)	Tribunale Amministrativo Regionale.
Tensione di contatto (E)	tensione alla quale può essere soggetto il corpo umano in contatto con parti simultaneamente accessibili (escluse le parti attive) durante un cedimento dell'isolamento.
Tensione nominale (d'esercizio) di un sistema (E)	valore intermedio fra i valori massimo e minimo in condizioni regolari di esercizio e con il quale il sistema è denominato. Per i sistemi trifase si considera la tensione concatenata.
Terra (E)	il terreno come conduttore il cui potenziale elettrico in ogni punto è convenzionalmente considerato uguale a zero.
Testo unico (V)	raccolta di disposizioni legislative già esistenti nell'ordinamento giuridico e riguardanti materie determinate.
TLV (V)	<i>Threshold Limit Values</i> (valori limite di soglia). Tabella di valori limite redatta dall'Associazione degli Igienisti Americana (ACGIH).
Tribunali Amministrativi Regionali (TAR) (V)	organi di giustizia amministrativa regionali.
Tubo protettivo (E)	parte di un sistema di cablaggio chiuso di sezione circolare usato per i cavi nelle installazioni elettriche e che permette di inserire o estrarre i cavi.

U

UNI (V)	Ente Nazionale Italiano di Unificazione.
Unità microclimatica (V)	apparecchiatura per la misurazione delle condizioni microclimatiche; è composta, in genere, da un globo-termometro, un anemometro e uno psicometro.
Unità produttiva (V/LL)	stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o di servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.
Uomini/giorno in un cantiere temporaneo e mobile (LL)	entità del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera.
Uscita (V/A/I)	apertura atta a consentire il deflusso di persone verso un luogo sicuro avente una altezza non inferiore a 2,00 m.
Uscita di emergenza (LL)	passaggio che immette in un luogo sicuro.
USL - Unità Sanitaria Locale (V)	l'unità sanitaria locale, di cui all'art. 10, comma 2, legge 23 dicembre 1978, n. 833, è una struttura operativa dei comuni singoli o associati e delle comunità montane. Nell'ambito delle proprie competenze l'USL provvede, tra le altre attività (lettera f), all'igiene e alla medicina del lavoro, nonché alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
Uso dei videoterminali (LL)	<p>il decreto ministeriale 2 ottobre 2000 fornisce idonee linee guida circa l'uso dei videoterminali concernenti idonee indicazioni (si riportano unicamente quelle inerenti agli arredi e agli ambienti. Il testo integrale è reperibile sulla G.U. del 18 ottobre 2000, n. 244) sulle caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • degli arredi della postazione del videoterminale e concernente: <ul style="list-style-type: none"> - «il piano di lavoro (scrivania) deve: <ul style="list-style-type: none"> a) avere una superficie sufficientemente ampia per disporre i materiali necessari e le attrezzature (video, tastiera ecc.), nonché consentire un appoggio per gli avambracci dell'operatore davanti alla tastiera nel corso della digitazione; b) avere una profondità tale da assicurare una corretta distanza visiva dallo schermo, tenendo presente che schermi di grandi dimensioni richiedono tavoli di maggiore profondità; c) avere il colore della superficie chiaro, possibilmente diverso dal bianco, ed in ogni caso non riflettente; d) essere stabile e di altezza, fissa o regolabile, indicativamente fra 70 e 80 cm; e) avere uno spazio idoneo per il comodo alloggiamento e la movimentazione degli arti inferiori e per infilare il sedile; - il sedile deve: <ul style="list-style-type: none"> f) essere di tipo girevole, saldo contro slittamento e rovesciamento, dotato di basamento stabile o a cinque punti di appoggio; g) disporre del piano e dello schienale regolabili in maniera indipendente così da assicurare un buon appoggio dei piedi ed il sostegno della zona lombare; h) avere i bordi del piano smussati, in maniera non troppo cedevole, permeabile al vapore acqueo e pulibile; i) essere facilmente spostabile anche in rapporto al tipo di pavimento; j) qualora fosse necessario, essere dotato di un poggiapiedi separato, per far assumere una postura adeguata agli arti inferiori dell'operatore». • degli ambienti ove è ubicata la postazione del videoterminale dove occorre prevedere: <ul style="list-style-type: none"> a) «per quanto riguarda il rumore, la eliminazione di eventuali problemi di rumore determinati in fase di stampa dalle stampanti ad impatto procedendo alla loro segregazione o in sonorizzazione; b) per quanto riguarda il microclima, il lavoro al videoterminale non richiede il rispetto di parametri diversi da quelli normalmente assunti per il comune lavoro di ufficio. È necessario che nella postazione di lavoro la velocità

	<p>dell'aria sia molto ridotta, evitando presenza di correnti d'aria provenienti da porte, finestre, bocchette di condizionamento, ventilatori, apparecchiature poste in vicinanza ecc. È importante che l'aria non sia troppo secca per evitare possibili irritazioni degli occhi. Altrettanta precauzione andrà posta per evitare fonti di calore radiante poste nelle immediate vicinanze della postazione, quali impianti di riscaldamento ma anche finestre che possano essere colpite da irraggiamento solare diretto ecc.;</p> <p>c) per quanto riguarda l'illuminazione, al fine di evitare riflessi dello schermo, abbagliamenti dell'operatore ed eccessivi contrasti di luminosità la postazione lavoro va correttamente orientata rispetto alle finestre presenti nell'ambiente di lavoro. L'illuminazione artificiale dell'ambiente deve essere realizzata con lampade provviste di schermi ed esenti da sfarfallio, poste in modo che siano al di fuori del campo visivo degli operatori; in caso di lampade a soffitto non schermate, la linea tra l'occhio e la lampada deve formare con l'orizzonte un angolo non inferiore a 60°. Va in ogni modo evitato l'abbagliamento dell'operatore e la presenza di riflessi sullo schermo qualunque sia la loro origine»;</p> <ul style="list-style-type: none"> • atte a evitare l'insorgenza di disturbi muscolo-scheletrici; • atte a evitare l'insorgenza di problemi visivi; • atte a evitare disturbi da affaticamento mentale.
Uso di una attrezzatura di lavoro (LL)	qualsiasi operazione lavorativa connessa a una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio.
Uso previsto di una macchina (M)	uso al quale la macchina è destinata in conformità con le indicazioni fornite dal fabbricante o che è ritenuto usuale in relazione alla sua progettazione, costruzione e funzione.
V	
Valore limite da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici (V/LL)	il limite di esposizione nell'ambiente di lavoro interessato o il limite di un indicatore biologico relativo ai lavoratori esposti a seconda dell'agente.
Valutazione dei rischi (LL)	procedimento di valutazione della possibile entità del danno.
Valutazione del rischio d'incendio (LL)	procedimento della valutazione della possibile entità del danno causato da un incendio.
Velocità dell'aria (V)	è uno dei parametri del benessere termico insieme alla temperatura e all'umidità dell'aria.
Vetri di sicurezza armati (LL)	sono i vetri che contengono una rete metallica o dei fili metallici. L'armatura ha il compito di trattenere i frammenti in caso di rottura.
Vetri di sicurezza stratificati (LL)	sono i vetricomposti da 2 o più vetri piani o più strati interposti di materia plastica incollati fortemente fra di loro per l'intera superficie. In caso di rottura i frammenti di grandi dimensioni restano fortemente attaccati agli strati intermedi di materia plastica.
Vetri di sicurezza temperati (LL)	sono i vetri trattati in modo da indurre negli strati superficiali tensioni permanenti di compressione. I loro frammenti sono sempre minuti e, quindi, poco taglienti.
Via di emergenza (A/I)	percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano una struttura edilizia di raggiungere un luogo sicuro.
Videoterminali (V/LL)	uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato.
Vigilanza (V)	azione mirata al controllo, da parte di un organo preposto, circa il rispetto di leggi e di regolamenti.
Vigili del Fuoco (VVF) (V/I)	organismo dipendente dal Ministero dell'Interno, costituito come corpo nazionale, che esercita funzioni relative alla prevenzione e alla estinzione di incendi, al soccorso urgente in ogni tipo di calamità pubbliche e alla prevenzione dell'inquinamento atmosferico. I VVF costituiscono una delle strutture operative della Protezione civile.
Visibilità (BA)	possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi: <ul style="list-style-type: none"> • di soggiorno o di pranzo di un alloggio; • dei luoghi di lavoro, di servizio e di incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione svolta.
Visite mediche periodiche e preventive (LL)	quando i lavoratori risultano esposti ai rischi previsti dalla legislazione vigente, sono eseguite, a cura del medico competente, visite mediche obbligatorie che si concludono con un giudizio di idoneità o meno a una determinata mansione.
W	
Watt	unità di misura della potenza elettrica, pari a 1 Joule/secondo.
Z	
Zona pericolosa (V/LL)	qualsiasi zona all'interno, ovvero in prossimità, di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso.